

Allegato A



REGIONE LAZIO

**DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA
CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE**

**SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI
DEL SETTORE VINICOLO
Piano strategico 2023/2027**

**Art. 50) del Reg. (UE) n. 1308/2013, lett. b) par. 2), Art. 58 Reg. (UE) n. 2021/2115 - D.M. 640042
del 14 dicembre 2022 e ss.mm.ii.**

**DISPOSIZIONI REGIONALI ATTUATIVE
CAMPAGNA 2023-2024**

AVVISO PUBBLICO

INDICE

- Premessa
- Articolo 1 - Obiettivi e dotazione finanziaria
- Articolo 2 - Ambito territoriale di intervento
- Articolo 3 – Beneficiari, requisiti e condizioni di accesso, intensità dell’aiuto
- Articolo 4 – Aiuto agli investimenti
- Articolo 5 - Presentazione delle domande
- Articolo 6 - Attività istruttoria svolta dagli uffici regionali competenti per territorio
- Articolo 7 - Criteri per l’attribuzione dei punteggi e modalità di formulazione delle graduatorie
- Articolo 8 - Graduatoria delle domande di aiuto - esiti ammissibilità e finanziabilità.
- Articolo 9 - Rinuncia alla domanda di aiuto.
- Articolo 10 – Modifiche minori ed economie di spesa
- Articolo 11 – Varianti
- Articolo 12 – Domanda di pagamento anticipo e fideiussione
- Articolo 13 - Istruttoria domande pagamento anticipo
- Articolo 14 – Termine esecuzione dei lavori e presentazione domanda pagamento saldo
- Articolo 15 - Attività svolte dagli uffici competenti per territorio
- Articolo 16 - Istruttorie integrative
- Articolo 17 - Preavviso di rigetto
- Articolo 18 – Certificazione antimafia
- Articolo 19 - Modalità di pagamento dell’aiuto
- Articolo 20 - Recuperi
- Articolo 21 - Impignorabilità delle somme la cui erogazione è affidata all’OP Agea
- Articolo 22 - Proroga termini di realizzazione del progetto
- Articolo 23 - Modalità di pubblicazione dei pagamenti
- Articolo 24 - Mantenimento degli impegni e stabilità delle operazioni
- Articolo 25 – Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC)
- Articolo 26 – Accesso agli atti
- Articolo 27 – Responsabilità di procedimento
- Articolo 28 - Termine del procedimento
- Articolo 29 - Ulteriori disposizioni e clausola di salvaguardia
- Articolo 31 - Penali e sanzioni
- Articolo 32 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

PREMESSA

Con il presente provvedimento sono disciplinate, per la Regione Lazio e per la campagna di sostegno 2023/2024, le Disposizioni regionali attuative per l'accesso al per il sostegno degli Investimenti di cui all'art. 50 del Reg. (Ue) n. 1308/2013 ed al punto b) dell'articolo 58 ed al punto 2) dell'articolo 59 del Reg. UE 2021/2115. L'intervento previsto per gli Investimenti è attuato con il Piano strategico 2023/2027.

L'applicazione del regime di aiuto è definita dal Decreto del Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste (di seguito anche MASAF) n. 640042 del 14 dicembre 2022, concernente disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (Ue) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento Europeo, per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti;

Per quanto non specificatamente stabilito dalle presenti disposizioni attuative occorre fare riferimento alla normativa comunitaria e nazionale vigente, ai successivi decreti del MASAF Circolari di Agea Coordinamento e Istruzioni Operative di Agea Organismo Pagatore per il sostegno agli Investimenti.

L'Amministrazione regionale si riserva di apportare modifiche di ordine procedurale alle presenti Disposizioni regionali sulla base dell'evoluzione del quadro e delle eventuali modifiche della normativa di riferimento e delle eventuali osservazioni formulate dal MASAF in merito alla conformità del presente provvedimento alla normativa nazionale o comunitaria.

Per la campagna vitivinicola 2023/2024, per la Regione Lazio è possibile la presentazione di domanda di aiuto BIENNALE, con o senza anticipo (termine lavori e domanda di pagamento finale entro il 30 GIUGNO 2025).

Non sono previsti pagamenti per Stato Avanzamento Lavori (SAL) e non è altresì prevista la presentazione di progetti collettivi.

Articolo 1 Obiettivi e dotazione finanziaria

Il sostegno è riconosciuto per gli investimenti materiali e/o immateriali in impianti di trattamento, in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione del vino.

Il sostegno è diretto a migliorare il rendimento globale dell'impresa, in termini di adeguamento alla domanda del mercato, aumento della competitività dal punto di vista della produzione e/o commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, anche al fine di migliorare i risparmi energetici, l'efficienza globale nonché trattamenti sostenibili contribuendo così al raggiungimento degli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici.

Per la dotazione finanziaria per l'attuazione regionale della misura Investimenti per l'anno 2024 fermo restando la copertura prioritaria delle domande di aiuto biennali per la campagna 2022/2023 già autorizzate al finanziamento, si richiama quanto disposto con il Decreto del Ministro dell'Agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste n. 23313 del 18 gennaio 2023, concernente la ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2023/2024 assegnata nell'ambito del Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo, per una dotazione complessivamente indicata in euro 1.241.160 con la possibilità di procedere all'assegnazione di ulteriori stanziamenti per il finanziamento di istanze presentate in attuazione del presente Avviso in funzione dell'avanzamento fisico e finanziario della misura come risultante dalle attività di monitoraggio e di sorveglianza finanziaria, nonché in ordine

all'attribuzione di eventuali risorse aggiuntive che si potranno rendere disponibili nell'ambito delle altre misure di sostegno del settore vitivinicolo.

In termini di pagamento del contributo riconosciuto è altresì richiamato quanto previsto dal Reg. di esecuzione (UE) della Commissione del 15 aprile 2016, n. 1150, ai sensi del quale i pagamenti ai beneficiari sono effettuati entro dodici mesi a decorrere dalla data di presentazione di una domanda di pagamento intermedio o finale valida e completa.

Articolo 2

Ambito territoriale di intervento

La misura di aiuto si applica su tutto il territorio della Regione Lazio e, pertanto, gli investimenti finanziati con il presente bando pubblico dovranno essere ubicati su detto territorio.

Articolo 3

Beneficiari, requisiti e condizioni di accesso, intensità dell'aiuto

In linea con quanto previsto dall'Organismo Pagatore con le Istruzioni operative n. 27 del 28 marzo 2023 come integrate e modificate con le Istruzioni operative n. 56 del 31 maggio 2023 (www.agea.gov.it;) possono accedere al sostegno per gli Investimenti previsto all'art 58 comma 1) paragrafo b) del regolamento UE 2021/2015 ed inserito nel PSN-PAC 2023/2027 i richiedenti che, alla data di presentazione della domanda di aiuto:

- siano titolari di partita IVA;
- risultino iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato (CCIAA);
- abbiano costituito nel SIAN un "Fascicolo aziendale elettronico" aggiornato e valido;

Possono beneficiare dell'aiuto le imprese la cui attività sia almeno una delle seguenti:

- a) la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da esse stesse ottenute, acquistate, o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- b) la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da esse stesse ottenuti, acquistati o conferiti dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- c) l'elaborazione, l'affinamento e/o il confezionamento del vino conferito dai soci, e/o acquistato anche ai fini della sua commercializzazione. Sono escluse dal contributo le imprese che effettuano la sola attività di commercializzazione dei prodotti oggetto del sostegno;
- d) la produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori qualora la domanda sia rivolta a realizzare ex novo un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione. Per "proprie uve" si intendono le uve aziendali prodotte dalla ditta richiedente.

Possono beneficiare dell'aiuto anche le organizzazioni interprofessionali come definite all'art. 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013, compresi i Consorzi di tutela riconosciuti autorizzati ai sensi dell'art. 41 della Legge 12 dicembre 2016 n. 238, per la registrazione dei marchi collettivi delle denominazioni.

Le imprese richiedenti di cui ai paragrafi precedenti possono accedere al contributo solo se in regola con la normativa vigente in materia di dichiarazioni obbligatorie di cui al Reg. delegato (UE) n. 2018/273 s.m.i. ed il Reg. di esecuzione UE n. 2018/274 s.m.i..

Non rientrano nella categoria dei beneficiari all'aiuto i soggetti che svolgano esclusivamente attività di commercializzazione dei prodotti oggetto del sostegno. Per la definizione dell'ambito dell'attività di commercializzazione si richiama a quanto stabilito all'articolo 2 punto 7 del Reg. (UE) n. 702/2014.

Requisiti e condizioni di accesso all'aiuto

Per trasformazione si intende qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo di cui all'allegato I del Trattato UE (Capp. 8 e 22), in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo.

Per commercializzazione di un prodotto agricolo si intende: la detenzione o l'esposizione ai fini della vendita, la messa in vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di immissione sul mercato. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

Gli investimenti relativi alla commercializzazione dei prodotti in uscita sono ammissibili purché tale attività sia correlata alla trasformazione dei prodotti agricoli in entrata di cui all'Allegato 1 del Trattato - elenco dei prodotti agricoli previsto all'articolo 32 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea -, ed inoltre non è ammissibile la sola vendita al dettaglio se non collegata alle attività di trasformazione svolte dall'impresa.

Sono ritenuti ammissibili, esclusivamente gli investimenti materiali e/o immateriali, per i quali:

- sia dimostrata la stretta ed esclusiva correlazione con le attività vitivinicole svolte dall'azienda;
- consentano di aumentare la competitività nell'ambito esclusivo dei prodotti vitivinicoli (Allegato VII – parte II Regolamento UE 1308/2013);
- rispondano ai requisiti di sostenibilità finanziaria della spesa e di incremento della redditività aziendale.

Ai sensi dell'articolo 11 del Reg. UE 2022/126, paragrafo 1, lett. b), l'investimento, oggetto del contributo, deve mantenere il vincolo di destinazione d'uso, la natura e le finalità specifiche per le quali è stato realizzato, con divieto di alienazione, cessione e trasferimento a qualsiasi titolo, salvo cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, non prevedibili al momento della presentazione della domanda di aiuto e/o della domanda di pagamento saldo.

I richiedenti di cui ai paragrafi precedenti per accedere al regime di aiuto attivato con il presente bando pubblico:

- devono essere in regola con la normativa vigente in materia di dichiarazioni obbligatorie ai sensi dei Reg. UE 2018/273 e n. 2018/274, aver presentato nei termini previsti le Dichiarazioni obbligatorie ai sensi dei predetti regolamenti Ue, ovvero di impegnarsi alla presentazione delle stesse nel caso in cui i termini per la suddetta presentazione non siano scaduti al momento della presentazione della domanda di aiuto ovvero di ricadere in una delle condizioni di esonero dalla già menzionata presentazione, ovvero di non aver presentato le predette dichiarazioni obbligatorie per cause di forza maggiore ai sensi dell'art. 2) paragrafo 2) del Regolamento Ue n. 1306/2013 (art. 49 del regolamento delegato Ue n. 2018/276);

- devono essere in possesso di copia dell'estratto degli ultimi due bilanci, dal quale si evince la tipologia di impresa, per le imprese senza obbligo di bilancio dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 con l'indicazione dell'importo fatturato degli ultimi due anni per comprovare la tipologia di impresa dichiarata dal richiedente.

I richiedenti, per accedere al regime di aiuto, dovranno dimostrare di essere proprietari o di aver titolo a disporre degli immobili ove intendono realizzare gli investimenti nonché di impegnarsi a condurre l'attività oggetto dell'investimento per un periodo che vada almeno dalla presentazione della domanda di aiuto ai cinque anni successivi al pagamento del saldo finale. I titoli di possesso e la relativa durata devono risultare dal fascicolo aziendale aggiornato e validato. I titoli di possesso ammessi sono esclusivamente i seguenti:

- proprietà e/o comproprietà; nel caso di comproprietà, qualora siano previsti investimenti strutturali, deve essere acquisita apposita dichiarazione da parte di tutti i comproprietari che autorizzano il richiedente alla realizzazione dell'investimento.
- contratto di affitto scritto e registrato, e con una durata residua che vada almeno dalla presentazione della domanda ai cinque anni dalla data del pagamento finale. Nel caso in cui sia prevista la realizzazione di investimenti strutturali fissi su terreni in affitto deve essere dimostrata, al momento della presentazione della domanda di aiuto, la disponibilità di contratti di durata almeno pari al periodo di validità sopra indicato e che sia esplicitamente riportato il pieno consenso del proprietario alla realizzazione dell'investimento programmato da parte dell'affittuario.

Nel caso di opere strutturali gli investimenti relativi alla domanda di aiuto presentata devono essere immediatamente cantierabili al momento della presentazione della domanda, fermo restando eventuali deroghe previste dal presente avviso pubblico. Il progetto è ritenuto cantierabile quando è stata acquisita ogni autorizzazione, permesso, parere o nulla osta previsti dalla normativa vigente per l'avvio e la realizzazione dei lavori.

Intensità dell'aiuto

Possono accedere all'aiuto, le microimprese, le piccole e medie imprese come definite dall'art. 2, paragrafo 1, del titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003¹; il contributo erogabile è disposto nel massimo del 40% della spesa effettivamente sostenuta.

I limiti massimi, di cui al paragrafo precedente, sono ridotti al 20% delle spese sostenute qualora l'investimento sia realizzato da una impresa qualificabile come intermedia, ovvero che occupi meno di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo non superi i 200 milioni di euro e per la quale non trova applicazione l'art. 2, paragrafo 1, del titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003.

¹ La raccomandazione 2003/361/CE stabilisce che la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. In particolare, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Si definisce, invece, microimprese un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

Per le imprese classificabili come grande impresa, ovvero che occupino più di 750 dipendenti o il cui fatturato sia superiore ai 200 milioni di euro, il contributo massimo erogabile è pari al 19% della spesa sostenuta.

Non è concesso alcun aiuto finanziario dell'Unione a imprese in difficoltà (art. 5, paragrafo 2, 4° capoverso del regolamento (UE) 2021/2115) ai sensi della comunicazione della Commissione relativa a "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (GU C 249 del 31/07/2014 pag. 1)"²

Possono accedere all'aiuto, le microimprese, le piccole e medie imprese come definite dall'art. 2, paragrafo 1, del titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 e all'Allegato 1 del Reg. (UE) n. 702/2014 all'Allegato 1 del Reg. (UE) n. 702/2014.

Nel caso di *microimprese, piccole e medie imprese* di cui sopra, il contributo di aiuto concedibile è pari al **40%** del costo totale dell'investimento ammesso a finanziamento e della spesa ammissibile effettivamente sostenuta.

Il contributo è ridotto al **20%** del costo totale dell'investimento e della spesa ammissibile effettivamente sostenuta qualora l'investimento sia realizzato da una impresa classificata come *intermedia*, ovvero che occupi meno di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo non superi i 200 milioni di euro, per la quale non trova applicazione il Titolo 1, art. 2, paragrafo 1 dell'Allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE.

Per le imprese classificate come *grande impresa*, ovvero che occupi più di 750 dipendenti o il cui fatturato sia superiore ai 200 milioni di euro, il contributo erogabile è pari al **19%** e della spesa ammissibile e sostenuta.

² IMPRESA IN DIFFICOLTA': l'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (31) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate; Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE.
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 - i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e
 - ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

La condizione di impresa in difficoltà si rileva ai fini dell'applicazione del Regolamento (Ue) n. 702 della Commissione del 25/06/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 per ovviare ai danni arrecati da calamità naturali, avversità atmosferiche, epizootie e organismi nocivi ai vegetali, incendi, eventi catastrofici (cfr. paragrafo 6 dell'art. 1).

Per la verifica dei limiti di dimensione aziendale si richiama quanto indicato dal Reg. (UE) n. 702/2014, allegato 1, oltre a quanto stabilito alla raccomandazione 2003/361/CE della commissione del 6 maggio 2003.

Articolo 4

Aiuto agli investimenti

Demarcazione OCM Vino - Limite di spesa per domanda

Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del Decreto MASAF 14 dicembre 2022 n. 640042 al fine di assicurare il divieto del doppio finanziamento stabilito all'articolo 43 del regolamento delegato e all'articolo 27 del regolamento di esecuzione, sono stabiliti specifici criteri di demarcazione tra gli interventi finanziati nell'ambito dell'OCM e quelli finanziati con altri fondi dell'Unione Europea.

Tale demarcazione, di cui all'Allegato I al DM 640042/2022, è attuata tramite *soglia finanziaria* riferita al costo totale dell'investimento proposto. Risultano pertanto ammissibili al sostegno degli Investimenti dell'OCM Vino gli investimenti materiali e immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione dei prodotti vitivinicoli di cui all'Allegato VII parte II del Reg. (UE) n. 1308/2013, per operazioni con un costo totale dell'investimento inferiore a euro 300.000.

Pertanto, agli effetti delle presenti disposizioni regionali attuative della presente misura di aiuto agli Investimenti OCM Vino, campagna 2023/2024, l'accesso al presente Avviso pubblico è consentito esclusivamente per operazioni con un costo totale dell'investimento previsto, comprensivo di tutte le voci di investimento e di spese generali, inferiore a 300.000 euro.

Investimenti ammissibili a contributo

Sono ammissibili a contributo del programma di aiuto, ai sensi degli obiettivi e finalità di cui al precedente Articolo 1, gli investimenti materiali e/o immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione del vino diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa, soprattutto in termini di adeguamento alla domanda del mercato e ad aumentarne la competitività e riguardano la produzione e/o la commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato VII parte II del Reg. (UE) n. 1308/2013 ad esclusione dell'aceto di vino di cui al punto 17, anche al fine di migliorare i risparmi energetici, l'efficienza globale nonché trattamenti sostenibili.

Gli investimenti ammissibili all'aiuto sono quelli di seguito riportati:

- A. la costruzione, ammodernamento, miglioramento e riconversione di beni immobili dell'azienda per la razionalizzazione e ottimizzazione dei processi produttivi mediante realizzazione, ristrutturazione, ampliamento e adeguamento delle strutture di trasformazione, confezionamento, commercializzazione, conservazione e stoccaggio dei prodotti vitivinicoli, anche al fine del miglioramento ambientale, ivi incluse le strutture destinate al commercio al dettaglio, sale di promozione di vini, uffici;
- B. acquisto macchinari e attrezzature nuove impiegate nella trasformazione, confezionamento, commercializzazione, conservazione e stoccaggio dei prodotti vitivinicoli. Tra questi: impianti tecnologici, recipienti, contenitori, *barriques*, hardware, interventi per il potenziamento e la razionalizzazione delle fasi della logistica. Sono ammissibili anche mezzi di trasporto

specialistici permanentemente attrezzati per l'esclusivo trasporto di prodotti vitivinicoli connessi all'attività di impresa e agli obiettivi del presente bando, come anche spese per arredi per locali destinati al commercio al dettaglio, per sale di presentazione e per uffici, spese per l'introduzione di sistemi volontari per la certificazione di processo e di prodotto.

C. investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici (hardware e software per l'adozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e per il commercio elettronico), acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.

D. Spese generali.

Per la compilazione della domanda di aiuto si fa riferimento agli elenchi di dettaglio degli investimenti riportati quali lista di *Azioni, Interventi e sub-Interventi* nella piattaforma SIAN.

Tutte le spese sopra indicate, comprese le Spese generali, per risultare ammissibili, devono rispondere ai requisiti di "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza" quindi i costi, ivi compresi quelli relativi alle spese generali, devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.

Le spese per la realizzazione dell'investimento dovranno essere sostenute, così come le fatture ad esse correlate dovranno essere emesse, inderogabilmente dal giorno successivo alla data del rilascio telematico della domanda di aiuto ammessa al finanziamento ed entro e non oltre i termini di presentazione delle domande di pagamento saldo (eleggibilità della spesa) nel rispetto dei termini di presentazione delle domande di pagamento di saldo stabiliti ai successivi paragrafi. Le spese sostenute al di fuori del periodo di eleggibilità, non verranno riconosciute ai fini della ammissibilità, finanziabilità e liquidazione del contributo. Parimenti le stesse fatture, correlate alle spese, non saranno ammesse se emesse in date al di fuori del periodo di eleggibilità.

All'interno delle tipologie di interventi di cui sopra sono ammissibili i beni (investimenti materiali e/o immateriali) realizzati o acquistati che abbiano una durata di almeno cinque anni e per i quali sia assicurato il mantenimento della destinazione d'uso, come dichiarato nella domanda.

Le *barriques* e i contenitori per l'affinamento del vino e le attrezzature e programmi informatici dovranno essere mantenuti in uso nei cinque anni successivi all'erogazione del saldo finale anche procedendo a proprie spese alla manutenzione/rigenerazione e all'aggiornamento dei programmi informatici durante il periodo di vincolo.

Gli investimenti relativi al potenziamento ed alla razionalizzazione delle fasi della logistica prevedono il finanziamento di operazioni volte al miglioramento della gestione interna alla cantina, sia del prodotto finito sia dei prodotti intermedi utilizzati durante le fasi di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, e possono essere utilizzati ad esempio:

- software per la gestione della logistica;
- componenti hardware quali stampanti di etichette e lettori di etichette;
- componenti automatizzati e attrezzature di movimentazione di magazzino adibito esclusivamente all'uso degli stessi in cantina.

Non è ammesso il finanziamento di operazioni e componenti hardware e software da utilizzare all'esterno dello stabilimento di produzione e del magazzino adibito esclusivamente ai prodotti vitivinicoli trasformati.

L'intervento relativo all'introduzione di sistemi volontari per la certificazione di processo e di prodotto comprende esclusivamente le spese materiali/strumentazione e i relativi programmi informatici per l'introduzione di sistemi di gestione integrata della qualità (quali ad esempio le certificazioni ISO, BRC/IFS) nelle fasi di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli trasformati di cui all'allegato VII, parte II, del Reg. (UE) n. 1308/2013 ad esclusione dell'aceto di vino di cui al punto 17. Non sono ammessi i costi d'iscrizione e di contributo annuo per l'adesione a sistemi volontari per la certificazione di processo e di prodotto e non sono ammesse le spese relative ai controlli e alle analisi richieste per verificarne la conformità con le specifiche del sistema di certificazione di processo e di prodotto adottato.

Spese generali

Le Spese generali sono ammissibili solo se direttamente riconducibili e collegate agli investimenti proposti ai precedenti punti A) e B). Sono ammissibili, nell'ambito delle spese generali, gli onorari di consulenti tecnici, nei limiti delle proprie competenze professionali, relative alla redazione di elaborati di natura tecnica, propedeutici alla presentazione della domanda.

Qualora l'attività di consulenza/progettazione/studio di fattibilità/preparazione documentazione/raccordo con i fornitori ecc. finalizzata alla presentazione della domanda di aiuto/pagamento, sia eseguita dallo stesso beneficiario del progetto, la stessa non può essere oggetto di rendicontazione in quanto annoverabile tra le attività svolte in economia, non ammissibili nell'ambito del sostegno previsto dall'intervento Investimenti.

Non sono ammissibili le spese generali relative alla esclusiva presentazione della domanda.

Le spese generali sono ammissibili entro i seguenti limiti massimi:

- fino ad un massimo del 10% dell'investimento ammissibile per investimenti in lavori ed opere edili di cui al punto A;
- fino ad un massimo del 5% dell'investimento ammissibile per gli altri investimenti di cui al punto B.

Per l'accesso al sostegno di cui al presente avviso, per il calcolo del massimale relativo alle spese generali di ciascuna voce di intervento, sono di applicazione le disposizioni in uso per gli interventi dello sviluppo rurale. Deve essere utilizzato il foglio di calcolo approvato con la Determinazione n. G07300 del 27 giugno 2016 pubblicata sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione "PSR FEARS" - sottosezione "PROCEDURE ATTUATIVE", all'indirizzo <https://www.lazioeuropa.it/psr-feasr/psr-procedure-attuative/>, che dovrà essere allegato alla documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno.

Per la congruità delle spese generali dovrà essere adottata una procedura di selezione basata sul confronto di almeno tre preventivi analitici di spesa o, in alternativa, un parere di congruità di un comitato di valutazione dell'ordine o del collegio professionale.

Il contributo per le spese generali sarà calcolato sulla base delle spese ammesse al finanziamento, realmente effettuate e rendicontate dal beneficiario. Nel caso in cui l'importo ammesso in fase di istruttoria della domanda di aiuto sia inferiore rispetto all'importo richiesto in domanda, gli importi relativi alle spese generali saranno ridotti proporzionalmente nel rispetto della percentuale massima di cui sopra. Anche nel caso in cui la spesa finale accertata sia inferiore rispetto a quella ammessa, gli importi relativi alle spese generali saranno ridotti proporzionalmente.

La quota complessiva degli investimenti immateriali di cui alla precedente lettera C) e delle Spese generali, comunque ricondotte alle spese di cui alle precedenti lettere A) e B), non può essere in ogni caso superiore al 20% dell'intero investimento proposto.

Per la **verifica della congruità** delle spese relativamente alle tipologie di intervento ritenute ammissibili nell'ambito attuativo della presente misura di aiuto si fa riferimento, per quanto di pertinenza:

- per le opere edili, le opere stradali e infrastrutture a rete, la sistemazione di aree a verde, gli impianti elettrici, gli impianti tecnologici, le opere idrauliche e i costi della sicurezza, alla "Tariffa dei prezzi per le opere pubbliche edili ed impiantistiche del Lazio - Edizione 2023", approvata dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 101/2023, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 20 aprile 2023, n. 32 – Ordinario. La suddetta tariffa è disponibile sul sito istituzionale della Regione Lazio all'indirizzo <https://www.regione.lazio.it/cittadini/lavoripubblici-infrastrutture/tariffa-prezzi-lavori-pubblici>;
- per le macchine/attrezzature trainate o portate e per le macchine semoventi, ai costi di riferimento di cui ai prezzari allegati alla determinazione dirigenziale n. G16495 02/12/2019 recante "Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Prezzari di riferimento per il Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Modifiche alla Determinazione n. G04375 del 29 aprile 2016" come integrato con determinazione n. G16495 del 2 dicembre 2019 che ha integrato la tipologia costruttiva "cantina vitivinicola. I cui valori calcolati includono già la scontistica applicata rispetto al costo di listino, disponibile sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it nella sezione "PSR FEARS" - sottosezione "Procedure attuative" (<https://www.lazioeuropa.it/psr-feasr/psr-procedure-attuative>);

Nel caso in cui i manufatti a servizio delle attività siano relativi a tipologie di costruzione che non rientrino nella fattispecie contemplate nella determinazione n. G04375/2016 come integrata con determinazione n. G16495/2019 per la tipologia costruttiva "cantina vitivinicola", si dovrà predisporre il relativo computo metrico estimativo, in tal caso per le verifiche di congruità delle voci di costo dovrà farsi riferimento al prezzario regionale vigente "Tariffa dei prezzi per le opere pubbliche edili ed impiantistiche del Lazio - Edizione 2023", approvata dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 101/2023 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 20 aprile 2023, n. 32 – Ordinario) o, per quanto di pertinenza, ai prezzari regionali.

Procedura di selezione basata su preventivi

Nel caso di macchine e attrezzature, o altre forniture non contemplate nei già menzionati prezzari regionali di riferimento, si dovrà adottare una procedura di selezione basata sul confronto di almeno tre preventivi analitici di spesa riportanti nel dettaglio l'oggetto della fornitura, come specificato nel dettaglio nelle dall'Organismo Pagatore con le Istruzioni operative n. 27 del 28 marzo 2023 come integrate e modificate con le Istruzioni operative n. 56 del 31 maggio 2023 (www.agea.gov.it), al paragrafo 10.3 (Allegati alla domanda) punto m) e di seguito riportate in sintesi;

- presentazione di tre preventivi confrontabili tra loro e resi da ditte offerenti specializzate ed indipendenti. È necessaria la formalizzazione della richiesta di ogni singolo preventivo da parte del richiedente, da inviare separatamente ad ogni singolo fornitore, in data antecedente alla presentazione della domanda di aiuto, pena la non ammissibilità del preventivo stesso. La richiesta dei preventivi dovrà essere documentata tramite la ricevuta della PEC di invio, o

attraverso l'apposizione sulla richiesta di timbro e firma per ricevuta della ditta offerente, od altra documentazione comprovante la richiesta di preventivo. Per le ditte offerenti estere, che non hanno obbligo di PEC, la richiesta potrà essere comprovata anche dal FAX.

- La richiesta dei preventivi dovrà essere dettagliata.
- I preventivi dovranno essere acquisiti dal richiedente o soggetto da lui delegato, e dovranno essere omogenei nell'oggetto della fornitura. Dovranno, altresì, essere dettagliati, non prevedere importi a "corpo", la scelta dovrà essere effettuata per parametri tecnico-economici e/o per costi/benefici.
- Le offerte devono essere indipendenti, comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (gli importi dovranno riflettere i prezzi più vantaggiosi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo). I tre preventivi per essere comparabili devono essere resi o da tre ditte fornitrici/rivenditori, o da tre ditte costruttrici, non sono ammissibili preventivi, per lo stesso prodotto, la cui comparazione avviene tra ditte fornitrici/rivenditori e ditte costruttrici.
- I preventivi devono essere resi da Ditte in concorrenza tra di loro: si possono ritenere in concorrenza le ditte che non hanno tra loro gli stessi titolari, soci, amministratori (i soci conferitori di Cooperative agricole che non hanno potere sulla scelta economica della fornitura non dovranno essere presi in considerazione).
- I tre preventivi dovranno essere redatti su carta intestata della ditta offerente, con l'indicazione ben visibile della ragione sociale, il relativo numero di iscrizione alla CCIAA ed il C.F e/o P.IVA, ovvero codici identificativi similari nel caso in cui la ditta offerente sia estera. Inoltre, nei preventivi, pena la inammissibilità degli stessi, dovranno essere indicati:
 - 1. la data di emissione del preventivo;
 - 2. dichiarazione della ditta offerente se trattasi di una ditta fornitrice/rivenditrice o di una ditta costruttrice;
 - 3. la dettagliata descrizione del bene oggetto di fornitura;
 - 4. la quantità (numero) dei beni acquistati;
 - 5. il prezzo del singolo bene franco arrivo;
 - 6. l'indicazione delle modalità e dei tempi di consegna della fornitura compatibili con il termine di esecuzione del progetto;
 - 7. timbro firma della ditta offerente (legale rappresentante o soggetto delegato).
- Dovrà essere predisposto un apposito prospetto di raffronto con l'indicazione del preventivo scelto e della motivazione della scelta stessa, firmato dal legale rappresentante e/o dal tecnico competente. Il richiedente, inoltre, deve fornire una relazione tecnico economica redatta e sottoscritta da un tecnico competente, da riportare nell'ambito della relazione tecnica, nella quale dovrà essere illustrata la motivazione della scelta del preventivo in questione rispetto agli altri preventivi.

La mancanza di uno solo dei tre preventivi di spesa comporta la non ammissibilità della spesa all'aiuto.

Nel caso in cui il bene oggetto di acquisto abbia le caratteristiche dell'unicità, sarà in questo caso sufficiente esclusivamente la presentazione di un unico preventivo corredato dalla dichiarazione di unicità della ditta fornitrice supportata da idonea relazione redatta dal tecnico aziendale.

Opere strutturali

Nel caso di opere strutturali, al fine di consentire il pieno utilizzo delle risorse disponibili per l'attuazione della misura, il beneficiario dovrà garantire che gli investimenti relativi alla domanda di aiuto presentata siano immediatamente cantierabili alla data di presentazione della domanda di aiuto, presentando a tal fine apposita dichiarazione, fermo restando la deroga consentita per l'inoltro della documentazione di pertinenza.

Pertanto, i progetti di investimento al momento della presentazione della domanda d'aiuto devono essere corredati da tutti i titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente:

- Permesso a costruire
- Comunicazioni di Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.)
- Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)
- Altre autorizzazioni o pareri previsti e riportanti la destinazione a cui sarà adibita l'opera strutturale oggetto dell'investimento

Nel caso i suddetti titoli, necessari per la realizzazione del progetto proposto, non risultino posseduti dal richiedente al momento della presentazione informatica della domanda di aiuto occorre allegare, alla domanda di aiuto, dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i. dal richiedente e tecnico abilitato contenente gli estremi della richiesta di rilascio del Permesso a Costruire al Comune o dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i. firmata dallo stesso richiedente e tecnico abilitato competente nel settore specifico, che le opere saranno realizzate tramite C.I.L.A. e S.C.I.A. o altro eventuale titolo abilitativo, o che sono assoggettate alla disciplina della "edilizia libera".

Nei soli casi di presentazione della C.I.L.A. o della S.C.I.A., il requisito dell'immediata cantierabilità s'intende soddisfatto qualora siano trascorsi i tempi previsti dalla normativa vigente in materia di controlli, senza alcuna osservazione da parte del Comune, previa dichiarazione da parte dell'Amministrazione procedente attestante la conclusione del periodo per l'eventuale comunicazione di diniego e di divieto di prosecuzione dell'attività.

Qualora le opere vengano realizzate tramite C.I.L.A. o S.C.I.A. o soggette alla disciplina della "edilizia libera" al momento della presentazione delle domanda di sostegno, qualora non siano decorsi i termini previsti dalla normativa vigente, il richiedente dovrà presentare una dichiarazione firmata dallo stesso e dal tecnico abilitato, competente nel settore specifico, all'esercizio della professione ed iscritto al relativo ordine/albo, che attesti che le opere sono soggette a tali discipline e che sono state già inoltrate all'Ente preposto alla verifica di tali istanze, riportando gli estremi di invio all'Ente oppure che sono soggette alla disciplina della "edilizia libera".

In deroga alla suddetta disposizione, i titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente dovranno essere trasmessi alla Regione entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla notifica di finanziabilità della domanda di aiuto, pena la revoca del provvedimento di concessione e la decadenza dall'aiuto concesso, così come previsto dalle Istruzioni operative dell'Organismo Pagatore con le Istruzioni operative n. 27 del 28 marzo 2023 come integrate e modificate con le Istruzioni operative n. 56 del 31 maggio 2023 (www.agea.gov.it).

Tutte le spese ammissibili, comprese le spese generali, dovranno essere rendicontate e supportate dalla relativa documentazione contabile e fiscale.

Spese non ammissibili**Non sono ammissibili a contributo le spese riferite a:**

- spese sostenute al di fuori del periodo di eleggibilità;
- l’IVA e altre imposte e tasse;
- acquisto di macchine e attrezzature usate;
- spese per lavori in economia o contributi in natura;
- le spese per caparre e acconti, se sostenute prima della presentazione della domanda informatizzata, non sono mai ammissibili a contributo pur non pregiudicando l'ammissibilità dell'investimento. L'importo di queste spese, quindi, deve essere indicato nella domanda di pagamento di saldo, ma non deve essere richiesto a contributo;
- le spese di consulenza qualora non strettamente connesse al progetto realizzato;
- i semplici investimenti di sostituzione, in modo da garantire che gli investimenti nell'ambito dell'intervento conseguano l'obiettivo ricercato, ossia il miglioramento in termini di adeguamento alla domanda del mercato e di maggiore competitività;
- interventi per l'adeguamento a requisiti unionali, nazionali o regionali obbligatori;
- opere di manutenzione ordinaria, riparazione di macchine, impianti e attrezzature già esistenti;
- demolizioni/rimozioni di materiale in caso di opere edili;
- opere provvisorie non direttamente connesse alla esecuzione del progetto;
- spese amministrative, di personale ed oneri sociali a carico del richiedente del contributo;
- spese di perfezionamento e costituzione di mutui/prestiti;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- attrezzature e materiale di consumo vario di breve durata e/o monouso;
- viaggi, trasporto e/o spedizione merci e/o doganali;
- spese per brochures, opuscoli;
- interessi passivi, ad eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia, i costi indiretti e gli oneri assicurativi;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti dai beneficiari per il finanziamento dell'investimento; spese per garanzie bancarie o assicurative e interessi passivi;
- indennità corrisposte dal beneficiario a terzi per espropri, frutti pendenti, ecc...
- spese non oggetto di ammortamento poliennale;
- spese per operazioni inerenti il vigneto;
- investimenti che già beneficiano di altri contributi pubblici a qualsiasi titolo erogati;
- acquisto di fabbricati e di terreni;

- spese per la realizzazione di alloggi e abitazioni, e per opere edili non riconducibili direttamente alla finalità dell'intervento ammesso;
- attrezzature e materiale di consumo vario di breve durata e/o monouso;
- acquisti mediante leasing;
- acquisto di mezzi di trasporto; fatto salvo quelli specialistici permanentemente attrezzati (vedi spese ammissibili);
- spese per noleggio di macchine ed attrezzature;
- lavori di abbellimento;
- oneri riconducibili a revisione prezzi o addizionali per inflazione;
- spese per beni la cui durata di utilizzo è inferiore a cinque anni dal pagamento del saldo finale;
- opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- interventi di mera o semplice sostituzione di beni mobili e/o immobili preesistenti che non comportino un miglioramento degli stessi (vedi punto successivo);
- Spese per brochure, opuscoli;
- Spese connesse alla realizzazione di attività di somministrazione, preparazione o cottura di cibi (forno, piastre, fornelli, affettatrici, freezer, ecc);
- qualsiasi altra spesa non strettamente coerente con la finalità dell'intervento/azione che si intende realizzare;

Sul punto si fa anche richiamo a quanto puntualmente elencato, in termini di tipologie di spese non ammissibili, con le Istruzioni operative Agea OP n. 27 del 28 marzo 2023 come integrate e modificate con le Istruzioni operative n. 56 del 31 maggio 2023 (www.agea.gov.it).

Interventi di mera sostituzione

Gli investimenti di sostituzione non costituiscono costi ammissibili al sostegno.

Non sono ammissibili al finanziamento gli investimenti di mera sostituzione ovvero investimenti finalizzati a sostituire macchinari o fabbricati esistenti, o parte degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza migliorare la tecnologia esistente, il rendimento globale dell'impresa o il suo adattamento alle esigenze del mercato.

In tali termini, ai fini del presente avviso *mera o semplice sostituzione* è da intendersi quale l'intervento che non disponga l'aumento della capacità di produzione di oltre il 25% o che non modifichi sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata.

Non sono considerati investimenti di mera sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di un'azienda che abbia almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta al 50% almeno del valore del nuovo fabbricato.

Gli investimenti di *mera sostituzione* sono dunque intesi quelli finalizzati a sostituire macchinari o fabbricati esistenti o parte degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata.

Non sono considerati investimenti di sostituzione quelli che comportino un risparmio energetico o la protezione dell'ambiente.

Tutto ciò premesso, sono prospettabili le seguenti fattispecie:

a) Immobili

Non sono considerati investimenti di sostituzione i seguenti interventi:

- ricostruzione di fabbricato in sostituzione di fabbricato aziendale di almeno 30 anni di vita, a seguito della sua completa demolizione;
- recupero o ristrutturazione di edifici per i quali le spese complessive dell'intervento di recupero siano superiori al 50% del valore stimato del nuovo edificio;
- lavori edili su fabbricati esistenti necessari e funzionali o finalizzati alla installazione di nuovi macchinari ammissibili a finanziamento;
- lavori edili funzionali alla realizzazione e/o installazione di nuovi impianti tecnologici, strutture di servizio e dotazioni precedentemente non esistenti;
- ampliamenti a nuovo delle strutture esistenti funzionali e coerenti alle attività produttive aziendali;
- acquisto o costruzione o ricostruzione o recupero o ristrutturazione di fabbricati che consentano un aumento di oltre il 25% della capacità di produzione, stoccaggio, trasformazione e lavorazione dei prodotti aziendali;
- costruzione/ricostruzione/recupero/ristrutturazione di fabbricati che consentano la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase ante investimento.

b) Dotazioni (macchine, attrezzature, impianti)

Non sono ammessi investimenti finalizzati alla semplice sostituzione di macchinari con altri nuovi o aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione del 25%, intesa come rendimento e/o quantità totali lavorate nel ciclo di produzione/trasformazione/commercializzazione cui l'investimento è funzionale.

Non è considerato investimento di sostituzione l'acquisto di una macchina o di un'attrezzatura di recente introduzione che ne sostituisce un'altra di pari funzioni con almeno 10 anni di età. Per "recente introduzione" si intende la presenza della dotazione nel catalogo del fornitore da non più di tre anni (da attestarsi nel preventivo del fornitore)..

E' ammessa la sostituzione di macchine e/o di attrezzature che consente la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase ante investimento.

E' ammessa la sostituzione di macchine e/o di attrezzature che consente di modificare sostanzialmente le tecnologie adottate, compresi i nuovi adattamenti o le dotazioni per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Sono altresì ammessi gli investimenti che comportino un risparmio energetico o una riduzione delle emissioni nocive nell'atmosfera.

Eleggibilità della spesa ammessa a contributo e modalità di pagamento

Come da Istruzioni operative dell'Organismo Pagatore AGEA n. 27 del 28 marzo 2023 come integrate e modificate con le Istruzioni operative n. 56 del 31 maggio 2023 (www.agea.gov.it;) le spese si intendono sostenute nel periodo di eleggibilità se l'obbligazione giuridica originaria alla base della spesa sorge dopo la data di presentazione della domanda di aiuto, le attività e le relative spese devono,

rispettivamente, essere realizzate e sostenute successivamente all'avvio del progetto; tutti i titoli di spesa devono essere datati entro il periodo di esecuzione del progetto ed interamente quietanzati.

Le spese per la realizzazione dell'investimento, e le fatture ad esse correlate, dovranno afferire al periodo di eleggibilità della spesa, cioè, dovranno essere sostenute ed emesse in data successiva al rilascio della domanda di aiuto informatizzata e non oltre la data di presentazione e rilascio della domanda di pagamento saldo, pena la non ammissibilità delle stesse, e non possono formare oggetto di riconoscimento di aiuto nel quadro di altri regimi di aiuto pubblici (a livello comunitario, nazionale e locale).

I lavori e gli acquisti effettuati dopo la presentazione della domanda di aiuto e prima dell'ammissione al finanziamento del progetto e del rilascio dell'atto di concessione vengono realizzati sotto la piena responsabilità dell'azienda, in quanto in caso di inammissibilità della domanda di aiuto o di domanda ammissibile ma non finanziata per carenza di fondi, i lavori e gli acquisti rimangono a totale carico dei richiedenti.

La fattura, in particolare, è un documento fiscale la cui emissione è connessa all'esecuzione della prestazione, secondo il principio contabile di competenza.

Dai documenti di consegna dovrà essere evidente che il bene, mobile/immobile riconducibile alla realizzazione del progetto ammesso all'aiuto, sia stato consegnato ed installato/collocato, presso i locali dell'Azienda del beneficiario, in data successiva alla data di rilascio telematico della domanda di aiuto ed entro e non oltre la data rilascio telematico della domanda di pagamento saldo, in caso contrario l'investimento non verrà ammesso all'aiuto.

Le spese devono essere comprovate e identificabili, in modo puntuale, per ogni singola azione/intervento/sottointervento, da fatture originali nelle quali dovrà essere indicata nel dettaglio la singola spesa sostenuta per la quale si chiede il contributo. Non sono ammesse fatture la cui descrizione del bene non permette una immediata identificazione del singolo bene oggetto dell'acquisto.

Le fatture di acconto e saldo dovranno essere dettagliate nella descrizione del singolo bene acquistato e della relativa spesa sostenuta. Nelle fatture dovrà, inoltre, essere indicato il codice identificativo (numero della matricola, marca modello, matrice od altra informazione utile alla identificazione immediata del bene oggetto dell'investimento) dati per la identificazione del bene oggetto della emissione della fattura elettronica.

Nelle fatture di saldo dovrà essere indicato il codice identificativo (numero della matricola od altra informazione utile alla identificazione immediata del bene oggetto dell'investimento) dovranno, inoltre, essere riportati obbligatoriamente i dati di riferimento del documento di consegna o documento equipollente.

Nelle fatture, acconto e saldo, dovrà essere indicata, obbligatoriamente, una dicitura che permetta l'immediata riconducibilità alla misura Investimenti, alla campagna di riferimento nella quale è stata presentata la domanda di aiuto ed al bene acquistato. **“Regolamento (UE) 2021/2115 art 58 par.1 lett. b) - Investimenti Camp.2023/2024”**. Sono ammesse anche altre diciture purché sia evidente la riconducibilità della spesa sostenuta e rendicontata, al regolamento che prevede il sostegno e alla campagna di riferimento.

È impegno del beneficiario accertarsi che le fatture (acconto e saldo) contengano le diciture ed i riferimenti richiesti. Qualora la fattura elettronica non dovesse riportare la descrizione richiesta, pena la non ammissibilità della spesa, sarà consentita l'integrazione elettronica della fattura da unire all'originale e conservare insieme alla stessa, da effettuare con le modalità indicate, seppur in tema di

inversione contabile, nella circolare Agenzia delle Entrate 13/E/2018 e richiamata anche nella circolare n. 14/E/2019; pertanto per la regolarizzazione delle fatture elettroniche prive di dicitura, dovrà essere eseguita attraverso la procedura prevista nelle suddette circolari dell'ADE.

Tutti i beni acquistati, riconducibili al progetto ammesso all'aiuto, devono essere identificati mediante un contrassegno indelebile e non asportabile (marchio a fuoco, vernice indelebile, targhetta metallica o di plastica) che riporti il riferimento del "Regolamento Ue n. 2021/2115 – art.58 – Sostegno agli Investimenti. Camp.2023/2024" tale identificazione è a cura del beneficiario che dovrà apporre il contrassegno entro il termine di presentazione della domanda di saldo. Unica eccezione può essere prevista esclusivamente nei casi in cui sia materialmente impossibile apporre un contrassegno indelebile e non asportabile al bene (esempio minuterie e simili). In tal caso dovrà essere fornita evidenza dettagliata e puntuale del bene, sia nel preventivo e sia nella fattura, è competenza del beneficiario accertarsi che la descrizione del bene sia eseguita correttamente.

La spesa s'intende realmente effettuata solo se sostenuta tramite l'emissione di titolo di pagamento e sia rintracciabile sulle scritture contabili del conto corrente bancario intestato al soggetto beneficiario ed indicato nella domanda di aiuto.

Al fine di una corretta ed immediata tracciabilità delle spese sostenute è auspicabile che tutti i pagamenti, riconducibili a tutte le transazioni effettuate per la realizzazione del progetto ammesso all'aiuto, siano state effettuate da un unico conto corrente. Il conto corrente utilizzato per i pagamenti, in ogni caso, dovrà essere validato nel Fascicolo aziendale.

Il pagamento delle spese deve avvenire esclusivamente tramite:

- **bonifico;**
- **Ri.Ba.;**
- **carta di credito;**

la documentazione rilasciata dall'Istituto di credito dovrà essere allegata alla pertinente fattura.

Qualsiasi altro forma di pagamento non autorizzata (ad es.: assegno bancario, assegno circolare, vaglia postale, contante, ecc.) rende la spesa sostenuta non ammissibile a contributo.

Il conto corrente indicato nella domanda di pagamento aiuto non potrà essere modificato fino al momento dell'accredito del finanziamento, se non per cause inderogabili non dipendenti dalla volontà del beneficiario opportunamente documentate e comunicate all'Organismo Pagatore Agea oltre che alla struttura regionale competente all'istruttoria della domanda.

Art. 5

Presentazione delle domande di aiuto

Presentazione delle domande di aiuto tramite portale SIAN

La Domanda di aiuto per gli investimenti deve essere presentata all'Organismo Pagatore Agea nel rispetto di quanto stabilito dall'Organismo Pagatore stesso con le Istruzioni operative n. 27 del 28 marzo 2023 come integrate e modificate con le Istruzioni operative n. 56 del 31 maggio 2023 (www.agea.gov.it).

La compilazione e presentazione delle domande di aiuto è presentata in via telematica, utilizzando le funzionalità on_line messe a disposizione da Agea Op sul portale SIAN (www.sian.it)

Il termine ultimo per la presentazione (rilascio telematico) da parte del richiedente delle domande di aiuto per la campagna 2023/2024, è fissato alle ore 23:59 del 31 LUGLIO 2023, fatte salve proroghe disposte ed autorizzate dal Ministero.

Le domande di aiuto presentate (rilascio telematico) oltre il suddetto termine non sono ricevibili e pertanto non sono ammissibili al finanziamento.

Le eventuali domande presentate utilizzando il solo supporto cartaceo (prive di rilascio telematico) non sono ritenute ricevibili e ammissibili al finanziamento.

Non sono accettate, e quindi ritenute valide, le domande di aiuto che siano presentate con qualsiasi altro mezzo al di fuori della procedura informatica messa a disposizione da Agea e disponibile mediante il portale Sian (www.sian.it).

Si richiama l'immediata attenzione anche a quanto stabilito al successivo punto di obbligo di trasmissione della domanda all'Ente istruttore.

Nella domanda di aiuto dovranno essere obbligatoriamente indicati, nelle apposite caselle, i dati inerenti il numero di cellulare e l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC). La mancata indicazione della PEC in fase di compilazione della domanda di aiuto comporterà l'impossibilità di proseguire nell'immissione dei dati.

E' impegno e obbligo del richiedente accertarsi della corretta indicazione dei dati afferenti l'indirizzo, il numero del cellulare e della PEC ovvero, in caso di variazione degli stessi, dell'immediato aggiornamento dei dati nel fascicolo aziendale e della contestuale comunicazione di variazione alla Regione ed all'OP Agea. La violazione di tali impegni ed obblighi da parte del beneficiario, costituirà una inadempienza la cui responsabilità è posta a carico dello stesso beneficiario e pertanto, una volta che l'Amministrazione ha esperito tutte le azioni in proprio possesso e previste dalla normativa nazionale, la mancata notifica di atti/documenti/comunicazioni/ per cause imputabili al beneficiario, non potrà essere addotta dallo stesso quale attenuante e/o giustificazione per la mancata conoscenza dell'atto/documento/comunicazione oggetto della notifica.

Nella compilazione della domanda di aiuto il sistema informatico riporterà in automatico parte dei dati presenti nel fascicolo aziendale aggiornati alla data dell'ultima scheda di validazione.

La domanda di aiuto che non risulta corrispondente ai requisiti e criteri di ammissibilità predisposti, verrà rilasciata con "anomalie descrittive" che saranno visualizzate dai competenti uffici regionali per le verifiche di istruttoria alla ricevibilità.

La domanda di aiuto deve essere obbligatoriamente sottoscritta dal richiedente prima del rilascio telematico. La domanda priva di sottoscrizione è da ritenersi inesistente ai fini della richiesta dell'aiuto e dell'assunzione degli impegni propedeutici all'erogazione.

Con la sottoscrizione della domanda di aiuto, il beneficiario assume in pieno la responsabilità di tutte le dichiarazioni, impegni ed obblighi in essa indicati.

La sola stampa della domanda non costituisce presentazione della domanda stessa all'OP Agea.

Il manuale utente per la compilazione telematica della domanda di aiuto è disponibile nell'area riservata del Portale Sian (www.sian.it).

Trasmissione della domanda all'Ente istruttore

La domanda di aiuto rilasciata telematicamente, sottoscritta dal richiedente e corredata di copia del documento di identità valido al momento della domanda, degli allegati e di tutti i documenti previsti e richiesti dalle presenti Disposizioni regionali, **deve essere inviata, da parte del richiedente o suo delegato, alle Aree Decentrate Agricoltura competenti per territorio, esclusivamente a mezzo PEC, entro l'11 AGOSTO 2023;** ciò al fine di consentire la necessaria fase istruttoria da parte degli uffici territorialmente competenti.

Di seguito si indicano gli uffici regionali competenti per territorio della Regione Lazio in funzione dell'ambito provinciale ove si intende realizzare l'intervento:

- **provincia di FROSINONE:** Area Decentrata Agricoltura LAZIO SUD
PEC: adafrosinone@regione.lazio.legalmail.it;
- **provincia di LATINA:** Area Decentrata Agricoltura LAZIO SUD
PEC: adalatina@regione.lazio.legalmail.it;
- **provincia di RIETI:** Area Decentrata Agricoltura LAZIO NORD
PEC: adarieti@regione.lazio.legalmail.it;
- **provincia di VITERBO:** Area Decentrata Agricoltura LAZIO NORD
PEC: adaviterbo@regione.lazio.legalmail.it
- **provincia di ROMA:** Area Decentrata Agricoltura LAZIO CENTRO
PEC: adaroma@regione.lazio.legalmail.it;

La trasmissione delle domande di aiuto e dei documenti ad esse allegati è accompagnata da un elenco di dettaglio nel quale vengono indicati almeno i seguenti elementi:

- la data di trasmissione;
- il soggetto che opera la trasmissione (riferimenti del CAA o del tecnico abilitato) qualora il richiedente non vi provveda direttamente;
- il numero identificativo della domanda di aiuto;
- il CUA del richiedente;
- la denominazione del richiedente;
- il numero e il tipo dei documenti allegati alla domanda di aiuto.

La mancata trasmissione della domanda, completa degli allegati previsti e richiesti comporta l'esclusione della domanda e la non ammissibilità all'aiuto.

Soggetti autorizzati per la compilazione delle domande tramite portale SIAN

Il beneficiario può presentare domanda di aiuto:

- per tramite di un Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) a cui abbia conferito mandato.
- tecnico abilitato dalla Regione Lazio, munito di opportuna delega per la presentazione della domanda appositamente conferita dal richiedente e in possesso delle credenziali di accesso all'area riservata del portale del Sian.

Domanda di aiuto

La domanda di aiuto è strutturata per ambito regionale e qualora un richiedente intenda beneficiare dell'aiuto in questione per investimenti localizzati in diverse Regioni deve presentare una domanda di aiuto per ciascuna Regione.

Ai soggetti richiedenti, titolari di più stabilimenti di lavorazione in ambito regionale (Lazio), è consentita la presentazione di un unico progetto che potrà riguardare uno o più stabilimenti che dovrà intendersi nel luogo dove si svolgono le attività principali dell'azienda (centro aziendale dell'azienda).

Nella Domanda di aiuto il richiedente deve fare riferimento alle presenti Disposizioni regionali per la misura di aiuto agli Investimenti, riportandone il numero identificativo della Determinazione dirigenziale e la data di adozione.

Ai sensi delle previsioni formulate dall'Organismo Pagatore con le Istruzioni operative n. 27 del 28 marzo 2023 come integrate e modificate con le Istruzioni operative n. 56 del 31 maggio 2023 (www.agea.gov.it), per la Regione Lazio e per la campagna di aiuto 2023/2024 agli Investimenti è possibile presentare:

- **Domanda di aiuto biennale per investimenti da completarsi entro il 30 GIUGNO 2025**

Il richiedente deve dichiarare all'atto della presentazione della Domanda di aiuto la modalità richiesta per l'erogazione dell'aiuto:

➤ **Domanda di aiuto BIENNALE**

Domanda di aiuto per investimenti da completarsi entro il 30 GIUGNO 2025

- **con pagamento a collaudo dei lavori**

oppure

- **con pagamento in forma anticipata**

con pagamento in forma anticipata prima della conclusione dei lavori, nella misura dell'80% del contributo concesso, previa presentazione di garanzia fideiussoria a favore di OP Agea pari al 110% dell'anticipazione richiesta, e pagamento di saldo al collaudo dei lavori, al netto dell'anticipo, ad avvenuta realizzazione del progetto tramite presentazione di domanda di pagamento saldo.

L'importo dell'anticipo è assoggettato alle disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione e Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, che fissano le modalità di applicazione del regime delle garanzie e delle cauzioni relative agli anticipi.

Le domande di pagamento dell'anticipo dovranno essere presentate nel rispetto delle indicazioni e delle tempistiche fornite dalla Regione e dall'Organismo pagatore AGEA per l'annualità di riferimento.

Per le domande biennali ritenute ammissibili e collocate in posizione utile nella graduatoria con richiesta di pagamento di anticipo l'Amministrazione si riserva di stabilire, in ragione dello stato di avanzamento fisico e finanziario della misura Investimenti e dell'intera OCM vitivinicola e nell'intento di massimizzare l'utilizzazione delle risorse comunitarie, di procedere al pagamento dell'anticipo nel rispetto delle disposizione recate dal presente bando pubblico ovvero, nel caso di insufficiente disponibilità, di procedere all'ammissione al solo pagamento a saldo finale.

A tutela dei Fondi unionali, nell'ambito dei progetti biennali con richiesta di un pagamento anticipato, laddove dovesse risultare che il richiedente ha percepito, per la campagna precedente, un contributo a titolo di anticipo per un progetto biennale ancora in fase di realizzazione, le Regione prima di accogliere la richiesta di un ulteriore pagamento anticipato per il nuovo progetto biennale, effettueranno una verifica in situ, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei lavori del progetto ancora in corso di realizzazione. Laddove il primo progetto non dovesse risultare in corso di realizzazione, in sede di ammissibilità all'aiuto della domanda della campagna 2023/2024, a tutela dei Fondi unionali, potrà disporsi di non riconoscere o erogare il pagamento anticipato per il progetto e disporre il pagamento del contributo, se ammissibile e finanziabile, a conclusione del progetto e presentazione della domanda di pagamento di saldo.

La mancata presentazione della Domanda di pagamento dell'anticipo da parte del beneficiario, laddove è stato ammesso e autorizzato al finanziamento dell'aiuto un progetto biennale con richiesta di anticipo, determina la revoca dell'aiuto inizialmente ammesso alla misura Investimenti con contestuale decadenza della domanda di aiuto.

La modalità di compilazione delle domande di aiuto tramite portale Sian è definita al paragrafo 10 delle Istruzioni operative n. 27 del 28 marzo 2023 come integrate e modificate con le Istruzioni operative n. 56 del 31 maggio 2023 (www.agea.gov.it);

Domanda di aiuto – Documentazione

La domanda di aiuto, oltre ai dati anagrafici di cui al Fascicolo aziendale e le dichiarazioni previste, deve contenere le informazioni ed allegati di seguito riassunte, come stabiliti al punto 10.3 delle Istruzioni operative n. 27 del 28 marzo 2023 come integrate e modificate con le Istruzioni operative n. 56 del 31 maggio 2023 (www.agea.gov.it), cui si fa rimando per la puntuale indicazione:

- a) la forma giuridica dell'impresa richiedente;
- b) allegato per la dichiarazione delle P.M.I. (Modello 1 allegato);
- c) i punteggi ai fini della graduatoria
- d) piano degli investimenti e loro localizzazione
- e) Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di commercio redatta da rappresentante legale e dichiarazione sostitutiva relativa ai familiari conviventi ai fini della richiesta certificazione antimafia (BDNA). (Allegati Mod.a,b,c. allegati)
- f) allegato per la dichiarazione in merito alla conduzione, ovvero non conduzione, a qualsiasi titolo, dei terreni agricoli (Modello 2 allegato);
- g) copia dell'estratto degli ultimi due bilanci depositati dai quali si evince la tipologia di impresa del richiedente; per le imprese senza obbligo di bilancio, la dichiarazione rilasciata ai sensi del DPR n. 445/2000 art. 46, 47 e 76 con l'indicazione dell'importo fatturato negli ultimi due anni;
- h) nel caso di opere strutturali devono essere corredati da tutti i titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente previsti nel cap. 4.2 del presente bando; al fine di consentire il pieno utilizzo delle risorse disponibili per l'attuazione della misura il beneficiario deve garantire che gli investimenti siano cantierabili alla data di presentazione della domanda di aiuto.

Nel caso di interventi che prevedono esclusivamente investimenti per l'acquisto e la relativa messa in opera di impianti di produzione, macchine ed attrezzature, l'impresa dovrà presentare i relativi documenti attestanti la piena disponibilità ed agibilità dei locali destinati all'installazione di tali dotazioni

- i) documentazioni che attestino che i richiedenti abbiano accesso a sufficienti risorse finanziarie per assicurare che l'operazione –progetto per il quale si chiede l'ammissibilità dell'aiuto- sia attuata in modo efficace e che l'impresa richiedente non sia in difficoltà (Art. 35 lettera C Reg (UE) n. 2016/1149), inoltre, quale documentazione che comprovi l'insussistenza di condizioni economiche e finanziarie anomale e il normale svolgimento delle attività di impresa sulla base dei criteri di economicità, dovranno essere presentate:
- per le società di capitali: con riferimento alla data di presentazione della domanda di aiuto, copia dell'ultimo bilancio approvato e depositato, ove esistente, della relazione sulla gestione e della relazione del collegio sindacale, ovvero dei Revisore legale dei conti;
 - per le Ditte diverse dalle Società di capitale, ovvero le Imprese individuali e le società di persone che non hanno un organo di controllo interno (Collegio Sindacale, Revisore dei conti legale società di revisione) e che operano in regime di contabilità ordinaria oppure in regime di contabilità semplificata la presentazione di:
 - i. una dichiarazione di affidabilità economica finanziaria, redatta da un tecnico con competenza specifica del settore, che dovrà contenere l'andamento prospettico dell'impresa con indicate le informazioni finanziarie. La dichiarazione dovrà essere redatta secondo una formula che possa permettere una visione globale della situazione finanziaria e dell'andamento della gestione dell'impresa, in chiave attuale e prospettica. In sintesi, deve essere descritta la situazione economica dell'andamento dell'impresa, pre e post investimento, in modo da avere gli indicatori atti ad illustrare la redditività aziendale e la solidità economica come richiesto dalla normativa unionale e nazionale. Dovrà, inoltre, essere allegata copia dell'ultima a Dichiarazione dei redditi e, se presente, copia della situazione contabile sulla cui base è stata redatta la stessa Dichiarazione dei redditi;
- oppure:
- ii. dichiarazione di affidabilità economico-finanziaria rilasciata da Istituto bancario, o da compagnia di assicurazione, oppure da intermediari finanziari autorizzati ed iscritti nei rispettivi albi;
- j) dichiarazione che l'impresa non sia una impresa in difficoltà ai sensi dell'art. 5, paragrafo 2, 4° capoverso del regolamento (UE) 2021/2115. A tal fine dovrà essere allegata autocertificazione sensi dell'art 47 del DPR 445/2000 relativa alla verifica di impresa in difficoltà rilasciata, ove previsto, dal professionista competente o dal rappresentante legale della Ditta, o soggetto responsabile della tenuta della contabilità. Allo scopo è stato predisposto un fac-simile di dichiarazione (All.3 allegati)
- k) relazione tecnica sottoscritta dal legale rappresentante dell'Azienda richiedente e da un tecnico abilitato all'esercizio della professione iscritto ad un Ordine/ Collegio professionale, dovranno essere riportate tutti i dati e le informazioni necessarie per la verifica del possesso dei requisiti, delle condizioni di ammissibilità e per l'attribuzione dei punteggi previsti nei criteri di priorità.

Detta relazione dovrà prendere in conto e descrivere tutti gli elementi progettuali dell'investimento programmato e dovrà consentire la valutazione complessiva del progetto, la valutazione della redditività e la sostenibilità finanziaria dell'investimento, nonché le modalità nel rispetto delle quali si è proceduto alle verifiche della congruità e ragionevolezza della spesa.

Nella relazione tecnica dovrà prevedersi la descrizione dell'investimento, dovrà essere riportata una breve storia dell'impresa beneficiaria e le prospettive di sviluppo e l'indicazione delle motivazioni che sono alla base dell'investimento proposto. Dovrà essere rappresentata la strategia proposta, gli obiettivi fissati, l'incidenza e riuscita in termini di miglioramento dell'Azienda vitivinicola, l'adeguamento della stessa alla domanda del mercato e conseguente aumento della competitività. La tipologia di investimenti, oggetto della domanda di aiuto, dovrà essere descritta con chiarezza e nel dettaglio, con particolare riferimento alle singole operazioni ed ai tempi di attuazione. Dovrà, altresì, essere indicato per ogni singola operazione propedeutica alla realizzazione del progetto finale, il costo previsto e la tempistica di realizzazione.

Nello specifico, la relazione tecnica dovrà contenere i seguenti punti:

- descrizione dell'Azienda (es: superficie agricola coltivata, unità lavorative, quantità produzione, varietà coltivate, capacità di stoccaggio, produzione vino-spumante in litri e n. bottiglie) anche in riferimento alla tipologia di progetto ad Investimenti che si intende realizzare,
- prospettive di sviluppo,
- descrizione dettagliata di ogni singola operazione, motivazione dell'investimento proposto, obiettivo economico, miglioramento aziendale a seguito dell'investimento proposto, localizzazione dell'investimento, costo di realizzo, tempistica di realizzazione;
- quadro economico generale del progetto proposto.

La relazione dovrà anche contenere le informazioni relative il rispetto la normativa in materia di dichiarazioni obbligatorie ai sensi dei Reg. UE 2018/273 e n. 2018/274, aver presentato nei termini previsti le Dichiarazioni obbligatorie ai sensi dei predetti regolamenti Ue, ovvero di impegnarsi alla presentazione delle stesse nel caso in cui i termini per la suddetta presentazione non siano scaduti al momento della presentazione della domanda di aiuto ovvero di ricadere in una delle condizioni di esonero dalla già menzionata presentazione, ovvero di non aver presentato le predette dichiarazioni obbligatorie per cause di forza maggiore ai sensi dell'art. 2) paragrafo 2) del Regolamento Ue n. 1306/2013 (art. 49 del regolamento delegato Ue n. 2018/276);

- 1) **per le opere a preventivo dovranno essere allegati, in originale, laddove pertinente, i tre preventivi di spesa utilizzati per la dimostrazione della ragionevolezza e della congruità delle spese programmate** e dovrà essere predisposto un apposito prospetto, sottoscritto dal richiedente e dal tecnico abilitato, di raffronto con l'indicazione dei preventivi scelti e della motivazione della scelta stessa, dovranno essere indicati:

- la data di emissione del preventivo;
- la dichiarazione della ditta offerente se trattasi di una ditta fornitrice/rivenditrice o di una ditta costruttrice;
- la dettagliata descrizione del bene oggetto di fornitura;

- la quantità (numero) dei beni acquistati;
- il prezzo del singolo bene franco arrivo;
- l'indicazione delle modalità e dei tempi di consegna della fornitura;
- timbro e firma della ditta fornitrice (legale rappresentante o soggetto delegato);

Per ogni preventivo ritenuto idoneo dovrà essere indicata la motivazione della scelta e allegata una dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000 art. 46 e 47, che attesti:

- che non vi siano collegamenti tra l'Azienda, in qualità di beneficiario, e la Ditta fornitrice, ovvero che non abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza;
- che la scelta del preventivo è avvenuta in base ad una attenta analisi di mercato e della competitività dei costi in esso indicati;
- che la scelta della ditta offerente è avvenuta in base ai controlli sulla sua affidabilità, sulle condizioni di vendita e sui tempi di spedizione e consegna.

Le offerte devono essere indipendenti (fornite da tre venditori differenti), sottoscritte, comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (gli importi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo) e comunque accompagnate da una valutazione tecnica indipendente sul costo redatta da un tecnico abilitato, da ripetere nell'ambito della relazione tecnica, che illustri in modo esaustivo la scelta del preventivo.

Non possono essere presentati preventivi per il medesimo bene o servizio da parte di soggetti che si trovino tra di loro, o con i soggetti singoli o associati che presentano la domanda di sostegno, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile; sono esclusi altresì i preventivi presentati da soggetti per i quali si accerta che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

È necessaria la formalizzazione della richiesta di ogni singolo preventivo da parte del richiedente, pena la non ammissibilità del preventivo, e questa dovrà essere documentata tramite la ricevuta della PEC di invio, o attraverso l'apposizione sulla richiesta di timbro e firma per ricevuta della ditta offerente od altra documentazione comprovante della richiesta di preventivo.

Solo per le ditte offerenti estere, che non hanno obbligo di PEC, la richiesta potrà essere comprovata anche dal FAX

I preventivi dovranno:

- essere redatti su carta intestata della ditta venditrice con l'indicazione ben visibile della ragione sociale, il relativo numero di iscrizione alla CCIAA ed il C.F e/o P.IVA, o codici identificativi similari se la ditta fornitrice e/o venditrice è estera;
- essere acquisiti dal beneficiario o soggetto da lui delegato;
- essere datati e sottoscritti da ambedue le parti;
- essere omogenei nell'oggetto della fornitura affinché sia immediato il raffronto tra gli stessi

- essere dettagliati, non prevedere importi a “corpo”, e la scelta dovrà essere effettuata per parametri tecnico-economici e per costi/benefici.
- devono essere resi da ditte in concorrenza tra loro. Si debbono ritenere in concorrenza le ditte che non hanno tra loro gli stessi titolari, soci, amministratori (i soci conferitori di cooperative agricole che non hanno potere sulla scelta economica della fornitura non dovranno essere presi in considerazione).

I preventivi inoltre devono riportare, pena la loro inammissibilità:

- la data di emissione del preventivo;
- la dichiarazione della ditta offerente se trattasi di una ditta fornitrice/rivenditrice o di una ditta costruttrice;
- la dettagliata descrizione del bene oggetto di fornitura;
- la quantità (numero) dei beni acquistati;
- il prezzo del singolo bene franco arrivo;
- l'indicazione delle modalità e dei tempi di consegna della fornitura;
- timbro e firma della ditta fornitrice (legale rappresentante o soggetto delegato);

Qualora per un determinato bene non sia possibile reperire più ditte fornitrici /costruttori, se il bene è fabbricato o venduto da una sola ditta costruttrice dovrà essere allegata dichiarazione di unicità della ditta. Nel caso in cui il bene oggetto di acquisto abbia le caratteristiche dell'unicità, sarà in questo caso sufficiente esclusivamente la presentazione di un unico preventivo corredato dalla dichiarazione di unicità della ditta fornitrice supportata da idonea relazione redatta dal tecnico aziendale.

Nei casi in cui le macchine, o le attrezzature innovative prodotte, siano commercializzate esclusivamente da una casa produttrice dovrà essere dimostrato con apposita relazione tecnica che la macchina o l'attrezzatura in questione è prodotta e commercializzata da una sola casa produttrice.

- m) Per le opere strutturali debbono essere presentati, laddove pertinenti, gli elaborati grafici, la planimetria generale, gli schemi grafici e le sezioni con l'individuazione delle opere e dei lavori per i quali si chiede l'aiuto e, inoltre, il computo metrico estimativo analitico dei lavori, con indicazione e suddivisione del costo previsto per le categorie di spese.
- n) Per le spese generali: la documentazione di valutazione prevista al precedente Articolo 4;
- o) Qualora il beneficiario intenda realizzare investimenti che comportano effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale nella relazione tecnica dovrà essere descritto il progetto proposto ed i risultati conseguibili una volta realizzato, in termini di risparmio energetico, di efficienza energetica globale e dei processi sostenibili sotto il profilo ambientale, redatta da un certificatore energetico specializzato, terzo rispetto al richiedente ed al fornitore ed estraneo alle altre fasi di progettazione e di realizzazione degli interventi. Le scelte potranno essere improntate ad una riduzione dei consumi energetici. I risparmi ottenuti devono essere rendicontati in modo chiaro e tramite un metodo rigoroso. L'efficienza energetica si può ottenere mettendo in atto forme di intervento che includono miglioramenti tecnologici, ottimizzazione della gestione energetica e

diversificazione dell'approvvigionamento di energia. La realizzazione di risparmi energetici implica l'esigenza di sviluppare tecniche, prodotti e servizi a basso consumo di energia.

- p) eventuale documentazione comprovante la presenza di cause di forza maggiore (dichiarata nei Quadri "C" e "D" della domanda di aiuto) che giustifichi la mancata presentazione delle dichiarazioni di vendemmia e/o produzione e delle dichiarazioni di giacenza campagna;

Domande di rettifica

La rettifica di una domanda di aiuto può essere effettuata non oltre la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di aiuto per la campagna 2023/2024.

Qualora il beneficiario abbia la necessità di modificare i dati presenti nella domanda iniziale di aiuto, può presentare una domanda di rettifica presso l'ufficio del CAA o presso il libero professionista autorizzato dalla Regione, dove ha presentato la domanda iniziale di aiuto.

La domanda di rettifica deve essere presentata obbligatoriamente tramite le funzioni specifiche del portale Sian. Non verranno accolte modifiche ai dati di domanda presentate con diversa modalità.

La rettifica di una domanda può essere effettuata solo se la domanda originaria è stata rilasciata (rilascio telematico).

Nel caso in cui l'autorità competente abbia già informato il beneficiario circa l'irregolarità della domanda di aiuto la rettifica non è ammessa.

Articolo 6

Attività istruttoria svolta dagli uffici regionali competenti per territorio

Le Aree Decentrate Agricoltura (ADA) competenti per territorio provvedono alla disamina della documentazione allegata alle domande di aiuto anzidette, specificata nella relativa modulistica, avvalendosi delle schede d'Istruttoria telematiche previste sul portale SIAN, oltre che redigendo apposito rapporto istruttorio/verbale. Ogni scheda, stampata e firmata dal funzionario istruttore, dovrà essere conservata agli atti.

In fase d'istruttoria saranno visualizzate tutte le eventuali "anomalie descrittive" rilevate nella fase di presentazione della domanda di aiuto per mancata corrispondenza dei dati inseriti nella domanda di aiuto con i criteri e/o requisiti predisposti dalla Regione Lazio e sarà verificato se quanto segnalato rende comunque la domanda di aiuto ammissibile per la successiva istruttoria.

Controlli di ricevibilità

L'ADA competente per territorio svolge i controlli amministrativi delle domande di aiuto in base ad una procedura di funzioni delegate dall'OP Agea e si accerta che la ricezione delle domande di aiuto rientri nei termini del presente bando e la regolare sottoscrizione delle stesse nonché la presenza della documentazione oggetto di successiva istruttoria di ammissibilità.

La verifica della ricevibilità, per le domande di aiuto prevede i seguenti punti:

1. *Presenza della firma del richiedente avente titolo (richiedente o rappresentante legale).*
2. *Presentazione della domanda entro il termine stabilito.*

3. Presenza di tutti gli allegati previsti dalle DRA e dichiarati in domanda.

Nella scheda Istruttoria deve essere barrato l'esito ("ricevibile" o "non ricevibile").

Le domande "non ricevibili" non vengono sottoposte all'istruttoria di ammissibilità.

Controlli di ammissibilità

L'ADA competente per territorio effettua le verifiche di ammissibilità sulle domande di aiuto ritenute ricevibili e sui documenti ad esse allegati, in riferimento a quanto previsto dalla normativa unionale e nazionale, dalle presenti Disposizioni regionali attuative e dalle Istruzioni operative dell'OP Agea.

Dovrà essere verificata la corrispondenza ed il rispetto dei criteri di priorità, delle soglie finanziarie di ammissibilità, della demarcazione e dei controlli per evitare il doppio finanziamento nell'ambito delle operazioni ad investimento finanziate con altre forme di sostegno/aiuto. In particolare, dovranno essere oggetto di verifica tutte le "anomalie descrittive" rilevate in fase di presentazione della domanda d'aiuto.

I controlli amministrativi comprendono le verifiche di tutta la documentazione e delle dichiarazioni allegata alla domanda di aiuto, al fine della ammissibilità in particolare:

- a) rispetto dei criteri e requisiti di ammissibilità fissati dalla normativa unionale e nazionale, nonché dalle Circolari di Agea Coordinamento e dalle Istruzioni operative dell'OP Agea;
- b) possesso dei requisiti di ammissibilità alla data di presentazione della domanda di aiuto;
- c) conformità dell'operazione per la quale è chiesto il sostegno con la normativa unionale, nazionale e regionale ed in particolare, ove applicabile, in materia di appalti pubblici, di aiuti di Stato e di altre norme obbligatorie previste dalla normativa nazionale e regionale;
- d) verifica della relazione tecnica allegata alla domanda di aiuto nella quale dovrà essere riportata la strategia proposta, gli obiettivi fissati, l'incidenza e riuscita in termini di miglioramento dell'azienda vitivinicola adeguamento alla domanda del mercato e conseguente aumento della competitività. Nella stessa relazione dovranno essere descritti con chiarezza e nel dettaglio gli investimenti oggetto della domanda di aiuto, con particolare riferimento alle singole operazioni ed ai tempi di attuazione;
- e) verifica della presenza delle dichiarazioni della capacità tecnica-professionale fornita dal richiedente in relazione alla tipologia del progetto da realizzare;
- f) verifica della documentazione allegata dal richiedente, alla domanda di aiuto, al fine attestare la redditività finanziaria ed economica e garantire l'accesso a sufficienti risorse finanziarie per assicurare che il progetto ammesso all'aiuto sia realizzato in modo efficace e nei termini previsti;
- g) verifica della presenza della dichiarazione che l'impresa non sia in difficoltà ai sensi dell'art. 5, paragrafo 2, 3° comma, del regolamento (Ue) 1308/2013;
- h) verifica della documentazione trasmessa dal beneficiario (tramite l'analisi de bilanci o della stessa visura camerale) al fine di garantire che:
 - 1- l'impresa non è in stato di insolvenza né sottoposta a procedure concorsuali,
 - 2- l'impresa non è oggetto di situazioni economiche e finanziarie che potrebbero sfociare a breve termine in situazioni di cui al punto precedente,
 - 3- l'impresa svolge normalmente l'attività aziendale sulla base di criteri di

economicità adempiendo regolarmente alle proprie obbligazioni

- i) verifica della presenza della documentazione comprovante il numero di persone impiegate nell'impresa;
- j) verifica della presenza della documentazione degli ultimi due bilanci approvati, oppure, per le imprese senza obbligo di bilancio, dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/00 con l'indicazione dell'importo fatturato negli ultimi due anni per comprovare la tipologia di impresa dichiarata dal richiedente;
- k) verifica dei preventivi, in particolare dal controllo si dovrà accertare:
 - che i preventivi siano stati forniti da ditte costruttrici o da ditte fornitrici/rivenditori, diverse per lo stesso prodotto,
 - che non vi siano collegamenti tra l'Azienda, in qualità di richiedente dell'aiuto, e le Ditte fornitrici/produttrici, ovvero che non abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza,
 - che non vi siano collegamenti tra le Ditte offerenti dei preventivi, ovvero che non abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza,

Dalle suddette verifiche devono intendersi esclusi i soci conferenti delle Cooperative agricole che non hanno potere di rappresentanza.

Le suddette verifiche sono propedeutiche anche al fine dell'accertamento che le ditte offerenti siano indipendenti ed in concorrenza tra loro.

Inoltre, occorre verificare che la scelta del preventivo è avvenuta in base ad una attenta analisi di mercato, che la scelta del fornitore è avvenuta in base ai controlli sulla sua affidabilità, sulle condizioni di vendita e sui tempi di spedizione e consegna.

Nel caso in cui non sia stato possibile, per il richiedente, reperire o utilizzare più offerenti, occorre verificare la dichiarazione di unicità, fornita dalla ditta costruttrice.

- l) ragionevolezza, pertinenza e congruità delle spese proposte, in relazione ad un sistema di valutazione adeguato. Le spese proposte devono essere ragionevoli, giustificate e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza del preventivo scelto e deve:
 1. essere imputabile all'investimento, ovvero vi deve essere una diretta relazione tra le spese, le operazioni e gli obiettivi finali,
 2. essere pertinente rispetto all'investimento e deve risultare come conseguenza diretta dello stesso investimento,
 3. essere congrua rispetto all'investimento e deve essere commisurata alla dimensione del progetto,
 4. essere necessaria per attuare l'investimento, e non sproporzionata in relazione alla tipologia di investimento da realizzare (es. abbellimenti superflui)
 5. rispettare il criterio di ragionevolezza di una spesa,
- m) per le spese generali, sempre nel rispetto dei suddetti requisiti, è di applicazione la percentuale ad una o più categorie di costi ammissibili. L'importo della spesa generale verrà rimodulato laddove la spesa dell'intervento, sulla quale è calcolata in percentuale la spesa generale, subisce una variazione di prezzo o di quantità;

n) verifica della presenza della eventuale documentazione comprovante la presenza di cause di forza maggiore che giustifichi la mancata presentazione delle dichiarazioni obbligatorie ai sensi dei regolamenti UE n. 2018/273 e n. 2018/274;

o) eventuale riesame delle domande di aiuto e comunicazione agli interessati del relativo esito.

La verifica di ammissibilità viene effettuata e documentata tramite compilazione della predetta check list (denominata anche scheda d'istruttoria).

In particolare, saranno ritenute non ammissibili, pertanto non finanziabili le domande di sostegno:

- presentate (rilascio informatico) oltre i termini stabiliti dalle presenti disposizioni;
- compilate, presentate e rilasciate utilizzando degli applicativi informatici o ricorrendo a delle modalità diverse da quelli previsti e funzionanti sulla piattaforma informatica appositamente predisposta sul SIAN;
- che, nella valutazione dei criteri di selezione non raggiungono il punteggio minimo come stabilito nell'art. 7 delle presenti disposizioni;
- presentate da soggetti non aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalle presenti Disposizioni;
- che non soddisfano le condizioni di ammissibilità stabilite dalle presenti Disposizioni;
- non rispondenti agli obiettivi ed alle finalità della misura di aiuto;
- con documenti ed allegati non rispondenti nella qualità e nel contenuto a quelli richiesti dalle presenti Disposizioni, fatte salve le integrazioni consentite e richieste da parte dell'Amministrazione;
- presentate con documenti non conformi a quanto stabilito dalle presenti Disposizioni.

L'Ufficio regionale competente per territorio potrà chiedere formalmente al richiedente chiarimenti e regolarizzazioni eventualmente necessari ai fini della verifica della ammissibilità del progetto. In tale ipotesi, i suddetti chiarimenti e le regolarizzazioni richieste dovranno essere forniti, dal richiedente, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della formale richiesta.

Articolo 7

Criteri per l'attribuzione dei punteggi e modalità di formulazione delle graduatorie

In applicazione di quanto stabilito dall'art. 4 del D.M. n. 640042_2022 e s.m.i. sono individuati specifici criteri per l'attribuzione di punteggi di priorità cui si dovrà tener conto ai fini della predisposizione delle graduatorie di ammissibilità al finanziamento.

I requisiti e le condizioni per l'attribuzione dei punteggi debbono essere posseduti, e quindi dimostrate dal richiedente, al momento della presentazione della domanda di aiuto.

Possono essere ammissibili a finanziamento le domande di aiuto con un punteggio, attribuito in base alle priorità di seguito riportate, pari o superiore a 15 (quindici) punti.

Sono definiti i seguenti criteri di priorità con la relativa attribuzione dei punteggi di cui tener conto in fase di selezione delle domande di aiuto:

CRITERI DI PRIORITA' E RELATIVI PUNTEGGI		
CRITERIO DI PRIORITA'	INDICATORE	PUNTEGGIO
EFFETTI POSITIVI IN TERMINI DI RISPARMIO ENERGETICO, EFFICIENZA ENERGETICA GLOBALE E PROCESSI SOSTENIBILI SOTTO IL PROFILO AMBIENTALE (ART. 36 REG. DELEGATO UE 2016/1149)	Il punteggio è attribuito in caso di investimenti in impianti di trasformazione, in infrastrutture e nella commercializzazione del vino finalizzati al miglioramento del risparmio energetico e dell'efficienza energetica globale dell'azienda. L'attribuzione della priorità è effettuata secondo il criterio della prevalenza economica rispetto all'investimento totale, ossia almeno il 51% in termini economici dell'investimento programmato deve essere destinato al risparmio energetico.	20 (venti)
IMPRESE LOCALIZZATE IN ZONE PARTICOLARI (AREE COLPITE DAL SISMA COME DELIMITATE DALLA LEGGE 15.12.2016, N. 229 E SS.MM.II. - ZONE SVANTAGGIATE AI SENSI DELL'ART. 32 DEL REG. (UE) 1305/2013),	Il punteggio è attribuito se la localizzazione dell'investimento, o la prevalenza economica dello stesso, ricade nelle zone della Regione Lazio colpite dal sisma come delimitate dalla legge 15.12.2016, n. 229 e ss.mm.ii. o in zone svantaggiate ai sensi dell'art. 32 del Reg. (UE) 1305/2013),	19 (diciannove)
PRODUZIONI VITIVINICOLE DI QUALITA' RICONOSCIUTA	Il punteggio è attribuito nel caso in cui la cantina lavori prodotti vitivinicoli riconducibili a sistemi di qualità riconosciuti (art. 16(1) Reg Ue n. 1305/2013), quali DOC, DOCG, DOP e IGP e IGT, per almeno il 60% del prodotto complessivo ottenuto come media nelle ultime due campagne. Per l'attribuzione della priorità è necessario verificare i dati contenuti delle ultime due dichiarazioni di produzione, verificando che la percentuale del vino di qualità rivendicato sia almeno pari al 60% del prodotto.	17 (diciassette)
ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ PREVISTE ALL'ARTICOLO 3, LETTERA B) DEL DECRETO MINISTERIALE.	Il punteggio è attribuito alle imprese che praticano l'attività di cui alla lettera b) dell'articolo 3 del D.M., ovvero la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione delle uve fresche o da mosto di uve dalle imprese stesse ottenuti, acquistati o conferiti dai soci anche ai fini della sua commercializzazione. Per l'attribuzione della priorità deve essere dimostrato che trattasi di attività esclusive (100%) con riferimento all'ultima annualità di produzione.	16 (sedici)

GIOVANE IMPRENDITORE	Il punteggio è attribuito quando il soggetto in capo al quale risiede il potere decisionale dell'impresa (titolare, amministratore o rappresentante legale) abbia un'età compresa tra 18 e 40 anni al momento della presentazione della domanda di aiuto. Nel caso in cui il richiedente sia una persona giuridica a prescindere dalla forma societaria prescelta, per l'attribuzione del punteggio, deve essere dimostrato che il potere decisionale sia esclusivamente in capo al giovane imprenditore e che lo stesso non può essere limitato da nessuna forma di accordo interno alla persona giuridica.	15 (quindici)
PRODUZIONI BIOLOGICHE (AI SENSI DEL REG. (CE) N. 834/2007, REG. (CE) 889/2008 E REG. (UE) 203/2012)	Il punteggio è attribuito solo nel caso in cui nella cantina, nelle ultime due campagne di produzione, è stata lavorata uva biologica e/o di mosto o vino ottenuto da uva biologica, per una quota almeno superiore al 10% su base annua rispetto al volume complessivo del prodotto lavorato nelle ultime due campagne. Per l'attribuzione della priorità è necessario verificare il requisito tramite le registrazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente in materia.	13 (tredici)
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE		100

Per l'attribuzione dei punteggi si tiene conto delle modalità/indicatore appresso specificate:

- **EFFETTI POSITIVI IN TERMINI DI RISPARMIO ENERGETICO, EFFICIENZA ENERGETICA GLOBALE E PROCESSI SOSTENIBILI SOTTO IL PROFILO AMBIENTALE (ART. 36 REG. DELEGATO UE 2016/1149)**

Il punteggio è attribuito in caso di investimenti in impianti di trasformazione, in infrastrutture e nella commercializzazione del vino finalizzati al miglioramento del risparmio energetico e dell'efficienza energetica globale dell'azienda. L'attribuzione della priorità è effettuata secondo il criterio della prevalenza economica rispetto all'investimento totale, ossia almeno il 51% in termini economici dell'investimento programmato deve essere destinato al risparmio energetico

- **IMPRESE LOCALIZZATE IN ZONE PARTICOLARI (AREE COLPITE DAL SISMA COME DELIMITATE DALLA LEGGE 15.12.2016, N. 229 E SS.MM.II. - ZONE SVANTAGGIATE AI SENSI DELL'ART. 32 DEL REG. (UE) 1305/2013)**

Il punteggio è attribuito se la localizzazione dell'investimento, o la prevalenza economica dello stesso, ricade nelle zone della Regione Lazio colpite dal sisma come delimitate dalla legge 15.12.2016, n. 229 e ss.mm.ii. o in zone svantaggiate ai sensi dell'art. 32 del Reg. (UE) 1305/2013).

- **PRODUZIONI VITIVINICOLE DI QUALITÀ RICONOSCIUTA**

Il punteggio è attribuito nel caso in cui la cantina lavori prodotti vitivinicoli riconducibili a sistemi di qualità riconosciuti (art. 16(1) Reg Ue n. 1305/2013), quali DOC, DOCG, DOP e IGP e IGT, per

almeno il 60% del prodotto complessivo ottenuto come media nelle ultime due campagne. Per l'attribuzione della priorità è necessario verificare i dati contenuti delle ultime due dichiarazioni di produzione, verificando che la percentuale del vino di qualità rivendicato sia almeno pari al 60% del prodotto.

- **ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ PREVISTE ALL'ARTICOLO 3, LETTERA B) DEL DECRETO MINISTERIALE**

Il punteggio è attribuito alle imprese che praticano l'attività di cui alla lettera b) dell'articolo 3 del D.M., ovvero la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione delle uve fresche o da mosto di uve dalle imprese stesse ottenuti, acquistati o conferiti dai soci anche ai fini della sua commercializzazione.

Per l'attribuzione della priorità deve essere dimostrato che trattasi di attività esclusive (100%) con riferimento all'ultima annualità di produzione.

- **GIOVANE IMPRENDITORE**

Il punteggio è attribuito quando il soggetto in capo al quale risiede il potere decisionale dell'impresa (titolare, amministratore o rappresentante legale) abbia un'età compresa tra 18 e 40 anni al momento della presentazione della domanda di aiuto. Nel caso in cui il richiedente sia una persona giuridica a prescindere dalla forma societaria prescelta, per l'attribuzione del punteggio, deve essere dimostrato che il potere decisionale sia esclusivamente in capo al giovane imprenditore e che lo stesso non può essere limitato da nessuna forma di accordo interno alla persona giuridica

- **PRODUZIONI BIOLOGICHE (AI SENSI DEL REG. (CE) N. 834/2007, REG. (CE) 889/2008 E REG. (UE) 203/2012)**

Il punteggio è attribuito solo nel caso in cui nella cantina, nelle ultime due campagne di produzione, è stata lavorata uva biologica e/o di mosto o vino ottenuto da uva biologica, per una quota almeno superiore al 10% su base annua rispetto al volume complessivo del prodotto lavorato nelle ultime due campagne. Per l'attribuzione della priorità è necessario verificare il requisito tramite le registrazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente in materia.

Per i casi ex-aequo si applica il criterio dell'età con vantaggio per il richiedente più giovane e, nel caso di ulteriore parità, alla domanda che risulta presentata prima.

Articolo 8

Graduatoria delle domande di aiuto - esiti di ammissibilità e finanziabilità.

Complete le istruttorie di ammissibilità di propria competenza ciascuna ADA provvederà, a trasmettere l'elenco analitico delle domande istruite positivamente con indicazione del costo totale dell'investimento ritenuto ammissibile e del relativo contributo concesso riportante i punteggi attribuiti in funzione dei criteri di priorità nonché gli elenchi delle domande non ammissibili con indicazione dei motivi di esclusione.

La competente Area centrale della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del cibo, Caccia e Pesca provvederà a predisporre la graduatoria unica regionale, con indicazione dei progetti ammissibili e ammessi a finanziamento, ovvero di quelli collocati in posizione utile nella graduatoria e quindi finanziati, di quelli ammissibili ma non finanziati per carenza di risorse e dei progetti non ammissibili. La domanda di aiuto ammessa ma non finanziabile per carenza di fondi,

nell'esercizio finanziario e nella campagna di riferimento, decade automaticamente dall'inizio della campagna successiva.

La graduatoria finale e l'elenco delle domande non ammissibili sarà approvata con determinazione dirigenziale del direttore della Direzione Regionale competente in materia di Agricoltura, sarà pubblicata sul sito internet regionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL).

In applicazione delle previsioni dell'articolo 4, comma 5, del DM, per i casi di parità di punteggio (ex-aequo), come già specificato nel l'articolo precedente, la priorità in graduatoria viene attribuita in funzione della età del richiedente con preferenza attribuita al richiedente anagraficamente più giovane.

Il termine per la definizione della graduatoria di finanziabilità è fissato dal DM al 30 novembre 2023. Entro 15 giorni dalla definizione della graduatoria l'esito istruttorio è comunicato ai richiedenti. La comunicazione ai richiedenti degli esiti della fase di ammissibilità e di finanziabilità della domanda di aiuto ovvero l'esclusione della domanda di aiuto, avviene con comunicazione trasmessa tramite PEC.

Le domande sono ammesse al finanziamento fino al raggiungimento del budget disponibile per ogni Regione/PA, nell'ambito di ogni campagna di riferimento (art. 23 regolamento 2016/1150)

Qualora, a seguito dell'istruttoria amministrativa, le domande potenzialmente eleggibili superino le disponibilità finanziarie assegnate, sono ammesse a contributo tutte le domande fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Una domanda di aiuto con esito positivo all'ammissibilità ma non finanziabile per assenza di fondi, qualora si presentino eventuali rimodulazioni e/o economie, la Regione potrà scorrere nella graduatoria fino ad esaurimento risorse.

Articolo 9 Rinuncia all'aiuto

Per la campagna 2023/2024 il beneficiario può presentare, telematicamente, l'istanza di rinuncia all'aiuto a far data dal 1° agosto 2023 esclusivamente se la stessa domanda di aiuto è stata rilasciata e nel rispetto delle condizioni stabilite all'articolo 14 delle Istruzioni operative n. 27 del 28 marzo 2023 come integrate e modificate con le Istruzioni operative n. 56 del 31 maggio 2023 dell'Organismo Pagatore.

L'istanza di rinuncia di una domanda di aiuto deve essere presentata in via telematica dal beneficiario utilizzando le funzionalità "on-line" messe a disposizione dall'OP Agea sul portale Sian. Non sono ritenute valide altre modalità di trasmissione dell'istanza di rinuncia.

La presentazione telematica delle istanze di rinuncia all'aiuto deve avvenire, ai sensi del DM, nei 30 giorni precedenti il termine ultimo di scadenza per la presentazione delle domande di pagamento saldo, disposto, per la campagna 2023/2024, al 30 giugno 2025 per i progetti di durata biennale.

Le istanze di rinuncia, non presentate telematicamente, oppure non presentate entro i suddetti termini, determineranno l'applicazione di una penale pari a tre anni di esclusione dall'accesso al sostegno per gli Investimenti (punto 6, art.6 del DM) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in cui è avvenuta l'inadempienza.

Le procedure, le tempistiche, le disposizioni operative e le disposizioni di applicazione delle penali stabilite, sono quelle previste all'articolo 14 delle Istruzioni operative n. 27 del 28 marzo 2023 come integrate e modificate con le Istruzioni operative n. 56 del 31 maggio 2023

dell'Organismo Pagatore (disponibili in area pubblica su www.agea.gov.it;) cui si fa puntuale ed integrale rimando e richiamo.

Articolo 10 **Modifiche minori ed economie di spesa**

Modifiche minori

Sono definite modifiche minori, le variazioni di spesa che intervengono sul progetto iniziale ammesso all'aiuto, per le quali non è necessaria la preventiva autorizzazione da parte della Regione.

Le modifiche minori saranno oggetto di successiva verifica in sede di istruttoria e di controllo in loco di quanto rendicontato con la domanda di pagamento saldo.

Le modifiche minori non possono pregiudicare qualsiasi parte degli investimenti che compongono il progetto e possono intervenire esclusivamente sulle spese rispetto a quanto reso inizialmente finanziabile all'aiuto. Pertanto, la modifica minore non può intervenire sulle azioni/interventi/sottointerventi/dettaglio del sottointervento ammessi al finanziamento, ma solo sulla spesa.

Le modifiche minori sono ammesse per una percentuale di variazione di spesa non superiore al 10% (+/-) e possono determinare una rimodulazione di spesa all'interno di azioni/interventi/sottointerventi/dettaglio del sottointervento fermo restando che non può essere superata la spesa complessiva ammessa al finanziamento.

La modifica minore ed il pagamento dell'eventuale spesa ad essa correlata devono essere eseguite entro e non oltre la data di rilascio della domanda di pagamento di saldo.

Per la modifica minore il beneficiario dovrà allegare, alla domanda di pagamento saldo, una relazione tecnica giustificativa e documentata per motivare la necessità di apportare al progetto la modifica in questione ed il risultato ed obiettivo finale raggiunto.

Sono ritenute modifiche minori anche il cambio di preventivi, purché il bene oggetto del preventivo offerto non sia variato rispetto al preventivo iniziale, oppure nel caso in cui il bene presenti delle caratteristiche tecniche superiori rispetto all'offerta iniziale. In tale secondo caso, nella relazione da allegare alla domanda di saldo, dovranno essere poste a raffronto e comparate le caratteristiche tecniche dei due beni per fornire l'evidenza del vantaggio ottenuto.

Pertanto, in considerazione che l'istruttoria iniziale, eseguita sui preventivi ai fini della verifica della congruità dei prezzi, costituisce uno dei requisiti essenziali ai fini della ammissibilità all'aiuto, il cambio del preventivo può essere ammesso esclusivamente per le casistiche sottoelencate:

- se determina un miglioramento in termini economici della spesa sostenuta, in caso di riduzione dei prezzi, ma deve essere evidente il mantenimento dei requisiti tecnici rispetto al bene fornito con il preventivo iniziale;

oppure:

- se determinato da un miglioramento in termini di requisiti tecnici del bene, oppure in termini di innovazione, prestazione e/o risparmio energetico (etc.). Qualora il prezzo offerto e la spesa sostenuta dovesse risultare maggiore rispetto alla spesa resa finanziabile con il preventivo iniziale, la differenza della maggiore spesa sostenuta resterà a carico del beneficiario;

- determinato da cause di forza maggiore, quali ad esempio l'impossibilità del fornitore di consegnare il bene entro i termini o il prezzo concordati, in tal caso dovrà essere fornita dichiarazione del fornitore e l'evidenza della impossibilità di prevedere tale causa al momento della presentazione della domanda di aiuto. Inoltre, deve essere sempre evidente il mantenimento dei requisiti tecnici/economici e qualitativi rispetto al preventivo iniziale approvato. Qualora il prezzo offerto e la spesa sostenuta dovesse risultare maggiore rispetto alla spesa resa finanziabile con il preventivo iniziale, la differenza della maggiore spesa sostenuta resterà a carico del beneficiario (esempio: un cambio di preventivo per lo stesso bene ma per un importo superiore può essere una modifica minore, fermo restando che la maggiore spesa sarà a carico del beneficiario).

Per la modifica dei preventivi il beneficiario dovrà allegare, alla domanda di pagamento saldo, i nuovi preventivi di spesa accompagnati da una relazione tecnica giustificativa e dovrà, inoltre, essere allegata una dichiarazione resa dal fornitore, nel caso in cui il cambio del preventivo sia dovuto ad una causa riconducibile al fornitore stesso.

In fase di accertamento finale, l'Ufficio regionale competente per territorio valuterà l'ammissibilità delle modifiche in questione nel rispetto dei requisiti sopra descritti e di quanto disposto dalle DRA.

Quindi, le modifiche minori non necessitano di preventiva autorizzazione da parte dell'Ufficio Regionale competente per territorio, ma le stesse devono ritenersi in attesa di autorizzazione fintanto che non saranno assoggettate alla verifica di ammissibilità, ai fini della liquidazione del contributo, nella fase delle procedure di controllo delle domande di pagamento saldo.

Le modifiche minori non possono introdurre variazioni al progetto inizialmente approvato.

Qualora in sede di istruttoria della domanda di pagamento saldo si dovesse riscontrare il mancato rispetto di quanto previsto per le modifiche minori, oppure che la modifica rende il progetto realizzato difforme rispetto agli obiettivi iniziali prefissati, la spesa riconducibile alle modifiche non sarà ritenuta ammissibile al contributo. In tal caso l'Ufficio regionale competente per territorio dovrà verificare se la spesa non ammessa deve essere assoggetta alla sanzione di cui all'art. 2 del Reg. UE n. 2021/374 e, qualora il progetto non risultasse funzionale anche rispetto agli obiettivi iniziali prefissati, se procedere alla revoca dell'aiuto.

Economie di spesa

L'economia di spesa si viene a determinare esclusivamente nel caso in cui sia stata sostenuta una minore spesa a seguito di sconti/abbuoni ottenuti dal fornitore rispetto all'offerta iniziale. **La percentuale di sconto con il relativo importo dovrà risultare nella fattura.**

La riduzione della spesa sostenuta per una economia non potrà dare origine ad una rimodulazione di spese nell'ambito di una domanda di pagamento saldo.

Pertanto, la minore spesa sostenuta a seguito di una riduzione delle unità acquistate non può essere ritenuta una economia di spesa.

Anche in tale contesto, qualora in sede di istruttoria della domanda di pagamento saldo si dovesse riscontrare il mancato rispetto del suddetto concetto di economia la spesa richiesta non sarà ritenuta ammissibile al contributo e l'Ufficio regionale competente per territorio potrà valutare se applicare la sanzione di cui all'art. 2 del regolamento 2021/374.

Modifiche minori ed economie di spesa – differenze

In merito alle due diverse tipologie di variazioni - modifiche minori ed economie di spesa – ai sensi delle previsioni del punto 16.1. delle Istruzioni Operative n. 27 del 28 marzo 2023 come integrate e modificate con le Istruzioni operative n. 56 del 31 maggio 2023 dell’Organismo Pagatore, si puntualizza quanto segue:

- modifiche minori: è possibile modificare l’importo della spesa inizialmente resa finanziabile entro una variazione del 10% che può essere rimodulata all’interno del progetto (rimanendo all’interno della stessa azione/intervento/sotto-intervento/dettaglio del sotto-intervento ammessa a finanziamento).
- economie di spesa: si vengono a determinare solo ed esclusivamente nel caso in cui siano presenti sconti/abbuoni, non hanno una % massima di variazione da rispettare ma l’economia di spesa non può determinare rimodulazione di spesa all’interno del progetto,
- sia le modifiche minori e sia le economie di spesa non possono determinare alcun genere di variazioni sulle azioni/interventi/sotto interventi/dettaglio del sotto intervento,
- sia le modifiche minori e sia le economie di spesa non necessitano di autorizzazione preventiva da parte della Regione/PA, ma le stesse devono ritenersi in attesa di autorizzazione fintanto che non saranno assoggettate alla verifica di ammissibilità ai fini della liquidazione del contributo, nella fase delle procedure di controllo delle domande di pagamento saldo,
- sia per le modifiche minori e sia per le economie di spesa, la spesa complessiva finanziabile all’aiuto non può essere aumentata e di conseguenza non può mai aumentare il contributo (disposizione valida per tutte le tipologie di modifiche).

Qualora nella fase dei controlli amministrativi, contabili ed in loco si dovesse riscontrare che in sede di compilazione della domanda di pagamento saldo vi è stato un uso improprio dei suddetti concetti ossia che la minor spesa sostenuta e richiesta con la domanda di pagamento saldo, rispetto alla spesa iniziale ammessa, non è determinata da modifiche minori o economie di spesa, la spesa non verrà ammessa al contributo con conseguente applicazione della sanzione di cui all’art. 2 del regolamento 2021/374. In tale contesto, in considerazione che la compilazione della domanda di pagamento avviene, intenzionalmente, in difformità a quanto previsto dalle norme in essere in materia di modifiche minori e/o economie di spesa, non potranno essere invocate le cause di forza maggiore.

La Regione potrà valutare di non ammettere l’intero progetto al contributo UE e di esperire tutte le azioni necessarie laddove le dichiarazioni sottoscritte, in sede di presentazione della domanda di pagamento saldo ai sensi del DPR 445/00, risultano non corrispondenti a quanto riscontrato in sede di verifica.

Articolo 11 Varianti

Disposizioni generali

Ai sensi delle disposizioni delle Istruzioni Operative n. 27 del 28 marzo 2023 come integrate e modificate con le Istruzioni operative n. 56 del 31 maggio 2023 dell’Organismo Pagatore, le varianti, rispetto al progetto inizialmente approvato, devono derivare da circostanze impreviste e imprevedibili al momento della progettazione per la realizzazione dell’intervento e presentazione della domanda di aiuto.

Le varianti non possono comportare una modifica dei requisiti, della validità tecnica e della coerenza in base alla quale il progetto è stato ammesso all’aiuto, in sintesi **non sono ammesse le varianti che**

intervengono in modo sostanziale sul progetto modificando gli obiettivi prefissati che hanno determinato l'ammissibilità all'aiuto.

La suddetta disposizione trova la sua motivazione in considerazione che l'accesso, al sostegno degli investimenti, prevede la proposta di un progetto da realizzare per il quale è richiesta una preventiva analisi del mercato, degli obiettivi e dei relativi scopi finali che si intendono raggiungere al fine di potenziare l'Azienda nel mercato in adempimento di quanto previsto dalla normativa unionale e nazionale per gli investimenti. Inoltre, il progetto viene proposto a seguito di uno studio ed analisi del mercato di riferimento ed un piano di esecuzione per la fase di realizzazione, (preventivi, tempi di realizzazione, raggiungimento specifici obiettivi per rendere l'Azienda maggiormente competitiva nel mercato, rispetto ambientale ed energetico) oltre ad altre attività propedeutiche alla realizzazione del progetto.

Quanto sopra, in particolare, i progetti proposti per la realizzazione delle opere strutturali, per i quali sono richiesti, obbligatoriamente, permessi ed autorizzazioni comunali la cui assenza determina la non ammissibilità del progetto al finanziamento.

Le varianti possono essere presentate esclusivamente nella fase successiva alla comunicazione di finanziabilità all'aiuto **ed entro e non oltre i 30 giorni che precedono il termine di scadenza per il completamento e realizzazione dell'investimento e contestuale presentazione della domanda di pagamento saldo.**

Le varianti non possono determinare un aumento dell'importo complessivo della spesa richiesta con la domanda di aiuto e resa finanziabile all'aiuto stesso. Nel caso in cui la necessità di apportare una variante determini un aumento della spesa richiesta rispetto alla spesa finanziabile all'aiuto, la differenza della maggior spesa sostenuta resterà a carico del beneficiario e non potrà essere rendicontata in sede di presentazione della domanda di pagamento saldo.

Al fine di poter eseguire una impostazione per la funzione telematica, in ambito Sian, si è reso necessario dare una denominazione alle varianti che sono state individuate come di seguito indicato:

- *varianti amministrative,*
- *varianti per la ripartizione di spesa e per la modifica di azioni/interventi/sottointerventi e dettaglio del sottointervento.*
- *recesso per singole azioni,*
- *rimodulazione delle localizzazioni azioni/interventi/sottointerventi e dettaglio sottointerventi,*
- *subentro.*

Le istanze trasmesse oltre il termine sopra indicato, oppure presentate con modalità diversa da quella telematica, non saranno accolte.

Per tutte le tipologie di varianti, il richiedente, contestualmente alla presentazione telematica, deve far pervenire, tramite PEC presso l'Ufficio regionale competente per territorio, tutta la documentazione probatoria e necessaria a supporto dell'istanza³.

³ La documentazione, oggetto di trasmissione, è correlata alla tipologia di istanza presentata, se trattasi di una variante per azione etc. oltre ad una relazione che giustifichi la necessità di apportare la modifica, dovrà essere allegata la documentazione che permetta al funzionario istruttore di verificare la congruità del prezzo, mantenimento scopo finale del progetto rispetto a quanto ammesso all'aiuto. Nel caso in cui l'istanza di una variante sia dovuta a cause di forza maggiore il richiedente, per rendere ricevibile l'istanza, dovrà presentare tutta la documentazione utile a comprovare le cause di forza maggiore invocate.

Dalla campagna 2023/2024, per le istanze di variante che intervengo sulle azioni/interventi/sotto interventi e dettaglio sotto interventi, è stato previsto che la proposta di variazione venga inserita dal compilatore in sede di presentazione telematica della istanza.

L'importo della spesa ammessa a finanziamento all'esito dell'istruttoria della domanda di aiuto iniziale non potrà essere modificato in aumento in sede di inserimento della variante.

La variante non può determinare una variazione della graduatoria di ammissione all'aiuto, che infici la finanziabilità della domanda stessa, in tal caso le varianti non sono ammesse. A seguito della variante il punteggio potrà risultare anche inferiore rispetto a quanto inizialmente attribuito alla domanda e far retrocedere di posizione la stessa dalla lista in graduatoria, l'importante è che la domanda rimanga nella fascia di finanziabilità e che non alteri la graduatoria iniziale.

Nel caso in cui l'istanza di variante non venga accolta, sarà confermata e valida l'istruttoria iniziale.

La variante proposta non potrà ritenersi valida fintanto che l'istruttoria non sia stata conclusa con esito positivo.

Il mancato inoltro della documentazione, necessaria a motivare l'istanza di variante, rende l'istanza non ammissibile. Parimenti, la presentazione telematica dell'istanza eseguito in data successiva ai 30 giorni che precedono i termini nazionali/regionali disposti per la presentazione delle domande di pagamento di saldo, rende l'istanza non ammissibile.

L'Ufficio regionale competente per territorio dovrà comunicare tramite PEC gli esiti della valutazione della variante.

Solo a seguito dell'avvenuta comunicazione di autorizzazione il beneficiario può ritenere l'istanza di variante accolta.

Eccetto il caso di interventi strutturali, per i quali resta invariato l'obiettivo e la variante interessa i materiali quale modifica necessaria in corso d'opera, l'eleggibilità della spesa degli interventi, oggetto di variante decorre, in caso di esito positivo, dalla data di rilascio dell'istanza di variante.

In sede di compilazione della domanda di pagamento di saldo non potranno essere rendicontati interventi e/o spese difforni da quanto ammesso in sede di istruttoria delle varianti. L'eventuale tentativo non permetterà il rilascio della domanda di pagamento saldo.

Le spese sostenute dal beneficiario per l'intervento oggetto di variante, in caso di diniego da parte della Regione/P A, saranno completamente a carico del beneficiario e non potranno essere ammesse al finanziamento.

Se nella fase della verifica in loco si accerta una modifica al progetto iniziale ammesso all'aiuto non autorizzata dall'Ufficio regionale competente per territorio, la spesa riconducibile alla variante non sarà ammessa a contributo, con successiva applicazione della sanzione di cui all'art 2 del regolamento delegato UE n. 2021/374.

Qualora si dovesse accertare che la modifica non autorizzata inficia gli obiettivi iniziali per i quali il progetto è stato ammesso al sostegno, ossia il progetto non risultasse funzionale, si provvederà alla revoca della concessione dell'aiuto e decadenza della domanda di aiuto e del provvedimento di concessione, oltre l'attivazione delle procedure di recupero indebito qualora sia stata erogato un anticipo.

Inoltre, ogni qualvolta in sede di controllo in loco, amministrativo e contabile si dovessero riscontrare difformità rispetto a quanto dichiarato e sottoscritto dal dichiarante ai sensi del DPR 445/2000, la Regione/PA dovrà valutare se procedere per false dichiarazioni o attestazioni.

Qualora l'autorità competente abbia informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda di aiuto, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in loco, le istanze di variante non sono ammesse.

Nel caso sia stato effettuato un pagamento anticipato si procederà ad attivare le procedure di recupero dell'indebito.

Descrizione delle varianti

- Varianti amministrative

Le istanze di variante amministrativa possono essere richieste qualora in sede di presentazione della domanda di aiuto, per i progetti di durata biennale, non sia stata indicata l'opzione correlata all'anticipo, oppure nel caso in cui siano stati indicati nella domanda di aiuto dei criteri di valutazione per i quali si intende chiedere una modifica e/o correttiva alla Regione/PA.

- Varianti per la ripartizione di spesa e per la modifica di azioni/interventi/sotto interventi e dettaglio del sotto intervento.

Tramite le istanze di variante per la ripartizione di spesa e per la modifica di azioni/interventi/sotto interventi e dettaglio del sotto si potrà intervenire per:

- rimodulare le spese rispetto a quanto reso finanziabile all'aiuto,
- modificare le azioni/interventi/sotto interventi e dettaglio del sotto intervento rispetto a quanto reso finanziabile all'aiuto, la modifica permetterà di inserire o anche di annullare un singolo sotto interventi e/o dettaglio del sotto intervento, sempre nel rispetto della spesa complessiva resa finanziabile in sede di istruttoria iniziale.

- Varianti per la rimodulazione delle localizzazioni azioni/interventi/sotto interventi e dettaglio sotto interventi

Le istanze di variante per la rimodulazione delle localizzazioni azioni/interventi/sotto interventi prevedono la possibilità di variare il comune presso il quale verrà eseguito il progetto.

- Recesso per singole azioni

L'istanza di variante per recesso dovrà essere utilizzata nel caso in cui debba essere eliminata una azione non realizzabile. Con tale procedura sono annullati in automatico anche gli *interventi/sotto interventi e dettaglio sotto interventi* collegati all'azione eliminata. Le azioni restanti debbono comunque risultare un progetto organico e coerente con le finalità indicate in domanda di aiuto ammessa.

- Variante per subentro

L'istanza del subentro può essere accolta solo ed esclusivamente per comprovate cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali, non prevedibili e non conosciute dal richiedente/beneficiario al momento della presentazione della domanda di aiuto. In particolare, è necessario verificare ed accertarsi che la necessità del subentro sia determinata da una o più condizioni non prevedibili dal richiedente al momento della presentazione della domanda di aiuto.

Il subentrante deve possedere tutti i requisiti ed i criteri di eleggibilità e di priorità posseduti dal beneficiario originario.

Il subentro può avvenire solo se autorizzato dall'Ufficio regionale competente per territorio, ed esclusivamente nella fase antecedente a quella della presentazione della domanda di pagamento saldo.

Nel caso non ricorrano le cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali, oppure il subentro sia stato effettuato senza autorizzazione, il provvedimento di concessione decadrà con contestuale revoca dell'aiuto concesso. La revoca comporterà il recupero dell'eventuale anticipo erogato maggiorato del 10% (procedure di recupero anticipo).

Le procedure, le disposizioni operative e le disposizioni di applicazione sono quelle previste all'articolo 17 delle Istruzioni operative n. 27 del 28 marzo 2023 come integrate e modificate con le Istruzioni operative n. 56 del 31 maggio 2023 dell'Organismo Pagatore (disponibili in area pubblica su www.agea.gov.it) cui si fa puntuale ed integrale rimando e richiamo.

Articolo 12

Domanda di pagamento anticipo e polizza di garanzia fideiussoria

In ottemperanza a quanto disposto con il DM, l'anticipo può essere concesso per un importo il cui massimale non può superare l'80% (art. 5 par.7 del DM) del contributo dell'Unione ammesso all'aiuto ed al finanziamento per la misura degli investimenti.

Il beneficiario che ha presentato una domanda di aiuto per un progetto biennale con richiesta di pagamento anticipato, a seguito della comunicazione di finanziabilità all'aiuto, potrà presentare la domanda di pagamento di anticipo secondo le modalità di seguito indicate.

Le domande di pagamento di anticipo dovranno essere presentate telematicamente tramite l'apposito servizio messo a disposizione sul portale SIAN denominato "Investimenti Vitivinicolo – Gestione Domande Pagamento" avvalendosi della prevista procedura informatica (pubblicata sullo stesso portale).

In fase di compilazione della domanda di pagamento di anticipo il richiedente dovrà prendere visione e sottoscrivere ai sensi del DPR 445/2000 gli impegni contenuti nel modello "Impegno Anticipi".

La presentazione delle domande di pagamento di anticipo e la rispettiva liquidazione deve avvenire inderogabilmente entro e non oltre la campagna di riferimento della domanda di aiuto. Per la campagna 2023/2024 le domande di pagamento anticipo, corredate dalla apposita garanzia/cauzione fideiussoria, potranno essere presentate entro e non oltre la data del 15 giugno 2024.

Le domande di pagamento anticipo 2023/2024 non liquidate entro l'esercizio finanziario Feaga 2023/2024 (15 ottobre 2024) decadranno automaticamente.

La Regione con propria disposizione (atto di concessione) comunicherà al beneficiario l'autorizzazione a presentare la domanda di anticipo, la cui liquidazione dovrà avvenire inderogabilmente nell'esercizio finanziario 2024, corredata da apposita polizza fideiussoria.

Per quanto relativo all'emissione della garanzia/cauzione fideiussoria e l'acquisizione e convalida delle stessa si fa rimando a quanto stabilito dall'Organismo Pagatore agli Artt. 20 e successivi delle Istruzioni operative n. 27 del 28 marzo 2023 come integrate e modificate con le Istruzioni operative n. 56 del 31 maggio 2023 dell'Organismo Pagatore (disponibili in area pubblica su www.agea.gov.it) cui si fa puntuale ed integrale rimando e richiamo.

Articolo 13 Istruttoria domande di pagamento anticipo

L'Ufficio regionale competente per territorio deve provvedere alla disamina della documentazione allegata alle domande di pagamento anticipo anzidette, specificata nella relativa modulistica, avvalendosi delle schede d'Istruttoria.

Dette schede d'Istruttoria sono rese disponibili tramite l'apposito servizio messo a disposizione sul portale SIAN "Investimenti vitivinicolo - Istruttoria D. Pagamento N.Reg" avvalendosi della prevista procedura informatica (pubblicata sullo stesso portale).

Controlli da effettuarsi e di cui portare gli esiti sul Sian.

Ricevibilità delle domande di pagamento anticipo.

La verifica della ricevibilità prevede i punti di seguito descritti.

1. Presenza della firma del richiedente avente titolo (richiedente o rappresentante legale).
2. Presentazione della domanda di pagamento anticipo entro il termine stabilito.
3. Presenza della cauzione rilasciata in originale su modello predisposto.
4. Presenza modello "Impegno Anticipi"
5. Presenza degli allegati previsti ai fini della ricevibilità e dichiarati in domanda. Nella Scheda istruttoria, deve essere barrato l'esito ("ricevibile" o "non ricevibile").

Ammissibilità delle domande di pagamento anticipo

L'ammissibilità delle domande di pagamento anticipo non viene verificata se l'istruttoria della ricevibilità si è conclusa con esito negativo (non ricevibile).

La verifica di ammissibilità prevede i punti di seguito descritti:

- Verifica dell'assolvimento degli obblighi, nei termini previsti, delle Dichiarazioni di Vendemmia/Produzione/Giacenza (Dichiarazioni obbligatorie) per la vitivinicola 2022/2023. Per la Dichiarazione di giacenza 2022/2023, nel caso in cui la data di presentazione della domanda di pagamento anticipo risulti essere precedente al termine di scadenza per la presentazione della suddetta dichiarazione, deve essere verificata l'assunzione di impegno alla presentazione della Dichiarazione di Giacenza, da parte del beneficiario, nell'apposito riquadro della domanda di pagamento anticipo;

La mancata presentazione delle Dichiarazioni Obbligatorie non determina l'applicazione di penali o inammissibilità esclusivamente se l'inadempimento è determinato da:

- condizione di esonero dalla predetta presentazione;

- come previsto dal regolamento delegato Ue 2018/273 art. 49) in presenza di cause di forza maggiore documentate ai sensi dell'art. 2) comma 2) del regolamento Ue n. 1306/2013.
- Presenza e validità della cauzione prestata a garanzia dell'anticipo:
 - 1- rilascio a cura di un Istituto di Credito o Assicurazione conforme (Ente garante non incluso tra quelli della *black list* di Agea);
 - 2- conformità del modello utilizzato a quanto predisposto dall'OP Agea;
 - 3- effettività della sottoscrizione con verifica di conferma della validità presso la Direzione Generale dell'Ente Garante;
 - 4- esattezza dell'importo garantito da fideiussione che deve essere pari al 110% del contributo richiesto in anticipo;
- Verifica presenza modello "impegno anticipi".

Nella Scheda istruttoria deve essere barrato l'esito di ammissibilità (ammessa/non ammessa) ed indicato l'importo ammesso in anticipo.

Articolo 14

Termine esecuzione dei lavori e presentazione domanda pagamento saldo

La presentazione delle **Domande di pagamento saldo finale** deve avvenire tramite l'apposito servizio messo a disposizione sul portale SIAN, avvalendosi della prevista procedura telematica (approntata sullo stesso portale) e con **le modalità dettate e rese disponibili da Agea Op, entro i seguenti termini perentori**:

- Per le **domande di aiuto biennali** ammesse al finanziamento, **tutte le operazioni di investimento dichiarate in domanda devono essere completate e pagate tutte le spese sostenute, entro il 30 GIUGNO 2025 ed entro tale termine deve essere presentata e rilasciata, su applicativo Sian, la Domanda di pagamento del saldo finale.**

Le domande di pagamento a saldo, regolarmente sottoscritte e corredate dalla documentazione probatoria prevista e richiesta, devono pervenire alle Aree Decentrate Agricoltura competenti per territorio, da parte del beneficiario o suo delegato, ed esclusivamente a mezzo PEC, entro il termine del 10 LUGLIO 2025.

Ai sensi dell'art 6, comma 4, del DM, al beneficiario che presenta la domanda di pagamento del saldo entro il quinto giorno solare successivo alla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda stessa, OP Agea applica una penalità pari all'1% del contributo accertato finale riconosciuto per ogni giorno di ritardo a partire dal primo giorno successivo le predette scadenze.

La mancata presentazione della domanda di pagamento saldo entro i termini disposti comporta la revoca dell'aiuto l'applicazione di una penalità pari a 3 anni di esclusione dal contributo per la misura Investimenti prevista dall'OCM Vitivinicola.

La mancata trasmissione alle Aree Decentrate Agricoltura competenti per territorio della domanda di pagamento completa degli allegati previsti e richiesti comporta l'esclusione dal contributo della domanda di pagamento e la revoca dell'ammissione all'aiuto.

Il pagamento al beneficiario del saldo finale è effettuato in funzione della spesa ammissibile sostenuta per la realizzazione degli interventi, comprovata da fatture o altri documenti probatori equivalenti. La documentazione di spesa deve essere quietanzata.

14.1 Documentazione necessaria per la rendicontazione delle spese sostenute

DOMANDA DI PAGAMENTO SALDO (Biennali).

Dovrà costituire parte integrante della domanda di pagamento di saldo, in base alla tipologia di progetto realizzato la seguente documentazione:

- a. relazione tecnica sugli investimenti realizzati, redatta e sottoscritta dal tecnico competente in materia, incaricato e dal rappresentante legale;
- b. per gli investimenti realizzati al fine dell'ottenimento di effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale⁴ e processi sostenibili sotto il profilo ambientale: una dettagliata relazione redatta da un tecnico abilitato, terzo rispetto al richiedente e al fornitore ed estraneo alle altre fasi di progettazione e di realizzazione degli interventi, nella quale verrà descritto il risultato conseguito, rispetto a quanto previsto nella relazione iniziale, e realizzato in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale. I risparmi ottenuti devono essere rendicontati in modo chiaro e tramite un metodo rigoroso.
- c. per i fabbricati: elaborato grafico con l'individuazione delle opere e dei lavori per i quali è stato chiesto l'aiuto unitamente a quadro di raffronto tra opere connesse e opere realizzate, ossia un confronto tra voci di spesa ammesse nel computo metrico preventivo e voci di spesa del computo metrico consuntivo, con l'attribuzione delle fatture per voce;
- d. giustificativi di spesa⁵.

L'importo indicato nelle **fatture di acconto** può non essere dettagliato per singolo bene, purché faccia riferimento al preventivo o alla conferma d'ordine.

Nella **fattura di saldo** tutti gli importi devono essere dettagliati per singolo bene acquistato per la realizzazione del progetto. Le fatture devono essere state emesse in data successiva a quella del rilascio telematico della domanda di aiuto ammessa al finanziamento, ed entro e non oltre la data del rilascio telematico della domanda di pagamento di saldo, **pena la non ammissibilità delle stesse**. Le fatture dovranno essere state emesse con dicitura riferita al regolamento ed alla campagna di riferimento. Dovrà, inoltre, essere indicato il codice identificativo del bene acquistato matricola (qualora prevista dalle normative vigenti). Per i beni che non hanno obbligo di matricola il costruttore/venditore o tecnico, che firma la relazione finale dovrà rilasciare specifica

⁴ La distinzione fra i due concetti è stabilita, a livello normativo, dalla direttiva europea 2012/27/CE, che così li definisce: "risparmio energetico, quantità di energia risparmiata, determinata mediante una misurazione e/o una stima del consumo prima e dopo l'attuazione di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico"; "efficienza energetica è il rapporto tra un risultato in termini di rendimento, servizi, merci o energia e l'immissione di energia". L'efficientamento energetico consiste nel miglioramento del valore dell'efficienza energetica.

⁵ I richiedenti devono allegare alla domanda di saldo la seguente documentazione giustificativa in copia:

- Fatture, ricevute o documenti contabili aventi forza probatoria, da cui si evinca, tra l'altro, che la data di emissione sia successiva alla presentazione e rilascio della domanda di aiuto informatizzata ed entro e non oltre la data di presentazione e rilascio delle domande di pagamento saldo.

dichiarazione in merito oltre alla dichiarazione della marca del modello. Nel caso in cui il codice identificativo del bene sia stato riportato esclusivamente sul documento di trasporto, quest'ultimo dovrà essere allegato alla fattura di saldo. Nella fase di compilazione delle domande di pagamento a saldo è fondamentale prestare estrema attenzione agli importi che verranno indicati nel quadro "giustificativi di spese e di pagamento": **non sarà possibile avere spese rendicontate per importi maggiori rispetto alla spesa ammessa al finanziamento in fase di istruttoria della domanda di aiuto**. Pertanto, nel caso in cui in sede di compilazione della domanda di pagamento saldo il sistema rileva:

- un importo di spesa rendicontata maggiore,
- mancanza di corrispondenza tra la somma delle fatture associate alla spesa sostenuta oppure alla modalità pagamento,

l'applicativo inibirà il proseguire della compilazione telematica della domanda di pagamento di saldo, rilevando l'anomalia. La compilazione resterà inibita fintanto che gli importi non saranno corretti.

- e. documenti di trasporto del bene. I dati dei documenti di trasporto saranno indicati dal venditore del bene sulla fattura elettronica. Sarà cura del beneficiario accertarsi della corretta indicazione dei dati nella fattura elettronica. Il DDT è necessario che sia sempre allegato alla fattura differita (TD24).

Dai documenti di trasporto dovrà essere evidente che il bene, riconducibile alla realizzazione del progetto ammesso all'aiuto, sia stato consegnato ed installato/collocato, presso i locali dell'Azienda del beneficiario, **in data successiva alla data di presentazione telematica della domanda di aiuto ed entro e non oltre i termini di presentazione della domanda di saldo**.

Non è ammessa la consegna in conto visione, a nessun titolo e per nessuna eccezione, se effettuata in periodi non corrispondenti alle suddette date.

Ai fini della verifica puntuale della consegna dei beni nei casi di fattura differita il DDT dovrà sempre essere allegato alla fattura anche se quest'y

- f. per le opere strutturali, nel caso in cui al momento della presentazione telematica della domanda di aiuto il beneficiario non fosse stato in possesso dei titoli abilitativi richiesti dalla vigente normativa, questi dovranno essere obbligatoriamente posseduti alla data di presentazione della domanda di pagamento saldo ed allegati alla stessa, pena la non ricevibilità della domanda di pagamento di saldo. Dovrà essere, altresì, presentata la comunicazione di fine lavori trasmessa all'Ufficio tecnico del Comune attestante il Termine dei lavori indicati nell'oggetto del Permesso di Costruire rilasciato o della Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.).

La comunicazione di fine lavori deve essere sottoscritta dal Titolare e dal Direttore dei Lavori, preposto al rilascio, che attesta la conformità dei lavori eseguiti rispetto al progetto approvato.

Alla comunicazione di fine lavori deve essere allegata prova dell'avvenuto accatastamento, o di avvenuta richiesta dello stesso.

- g. per gli impianti ed attrezzature: il certificato di conformità qualora previsto dalla normativa vigente.

- h. rapporto fotografico concernente gli investimenti realizzati; le foto, affinché abbiano valore probatorio, devono essere Geotaggate (Geo tagging, o Geo Tagging), nello specifico devono essere foto georeferenziate sia con il dettaglio del singolo bene con evidenza della matricola (ove presente) e sia con evidenza dell'interesse del progetto.
- i. copia dell'originale dei giustificativi di pagamento⁶. Sono ammesse a contributo, **esclusivamente le spese il cui pagamento è stato sostenuto tramite Bonifico, Ri.BA., carta di credito**, non sono ammessi a nessun titolo i pagamenti sostenuti con assegni o contanti. I beneficiari devono allegare in copia, al giustificativo di spesa, la ricevuta del bonifico, la Riba o l'estratto conto carta di credito, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", si dovrà produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. In generale, nelle transazioni, nello spazio della causale devono essere riportati data dell'operazione, data della valuta, data della fattura di riferimento e, se ritenuto necessario, descrizione sintetica della fornitura atta ad identificare il bene;
- j. sono ammesse a contributo esclusivamente le spese sostenute nelle modalità indicate nel presente Avviso; al fine di evitare problematiche non sanabili in fase di verifiche in loco ed amministrative/contabili, si rende opportuno rammentare quanto previsto al punto 8, articolo 5 del DM, in merito alla eleggibilità delle spese: *"Le spese eleggibili sono quelle sostenute dal giorno successivo alla data di presentazione delle domande di e comunque entro e non oltre il termine per la realizzazione degli investimenti"*.
Pertanto, si ribadisce che in fase di compilazione delle domande di pagamento di saldo (biennale) non potranno essere inserite fatture /pagamenti la cui data risulta essere antecedente alla data di rilascio della domanda di aiuto, e non potranno, altresì, essere inserite fatture/pagamenti la cui data risulta successiva ai termini di scadenza per la realizzazione del progetto.
Non sono ammesse, a nessun titolo, al finanziamento del contributo le spese che non rispettano i suddetti termini.
Il sistema bloccherà il rilascio delle domande di pagamento saldo in tutti i casi in cui sono presenti date di fatture/pagamenti che non rispettano i termini richiamati.
Laddove emerge che la compilazione della domanda di pagamento saldo è stata effettuata indicando date difformi da quanto risultante dai documenti allegati, al fine di permettere il rilascio della medesima domanda di pagamento saldo, non potrà essere invocato a nessun titolo il "soccorso istruttorio" ovvero il "mero errore in fase di trascrizione" e la spesa non verrà ammessa al finanziamento. In base alla tipologia della spesa l'Ufficio regionale competente per territorio potrà disporre l'attivazione delle procedure di revoca dell'aiuto e recupero dell'eventuale anticipo percepito dal beneficiario.
- k. per le varianti, al progetto iniziale, occorre far riferimento alle procedure indicate ai paragrafi appositamente dedicati alle istanze di variante.
- l. per le economie di spesa dovrà essere fornita l'evidenza che l'economia è stata determinata da una minore spesa sostenuta a seguito di uno sconto rispetto alla spesa iniziale preventivata, l'evidenza dello sconto dovrà essere indicato nella fattura.

⁶ Per la data del bonifico occorre far riferimento alla data di evasione del pagamento non dell'ordine del pagamento.

L'economia di spesa non potrà determinare rimodulazioni di spesa tra le azioni/interventi/sotto interventi e dettaglio sotto interventi nell'ambito della domanda di pagamento saldo e non potrà determinare alcuna modifica sul progetto;

- m. per le modifiche minori, al progetto iniziale, occorre far riferimento alle procedure indicate al rispettivo paragrafo dedicato alle modifiche minori. La modifica al progetto iniziale è definita minore esclusivamente se presenta i seguenti requisiti:
- ✓ deve comportare esclusivamente una modifica di spesa, in diminuzione o ripartizione, per una percentuale che deve rientrare entro e non oltre il 10% all'interno della domanda;
 - ✓ non deve determinare alcuna modifica delle azioni/interventi/sotto interventi e dettaglio sotto interventi;
 - ✓ non deve determinare un importo ed un contributo complessivo maggiore rispetto all'importo e contributo complessivo richiesto con la domanda di aiuto e reso finanziabile all'aiuto;

Per ogni modifica minore dovrà essere allegata una relazione dettagliata in merito alla spesa dell'intervento che è stata oggetto della modifica, dovrà essere indicata la necessità, l'esigenza e l'eventuale vantaggio venutosi a determinare dalla modifica in questione.

Se la modifica minore interessa il cambio di preventivo, ribadendo che la tipologia di bene fornito deve essere identica al preventivo iniziale ammesso, deve essere allegata una relazione nella quale è dettagliatamente motivata e giustificata la causa che ha determinato la necessità della modifica.

Il cambio del preventivo può essere ammesso esclusivamente se comporta un miglioramento in termini economici e/o tecnici rispetto al preventivo originale, oppure se il cambio è stato determinato da cause di forza maggiore, non prevedibili al momento della presentazione della domanda di aiuto, per tale ipotesi dovrà essere fornita la documentazione che attesti e comprovi le cause di forza maggiore.

Nel caso in cui il cambio del preventivo sia determinato da cause riconducibili al fornitore dovrà essere fornita apposita dichiarazione da parte dello stesso fornitore e la stessa dovrà essere allegata alla domanda di pagamento saldo.

Qualora il cambio del preventivo per cause di forza maggiore comporti un aumento del bene, la differenza rispetto al costo iniziale sarà comunque a carico del beneficiario.

Le spese sostenute, nell'ambito delle modifiche minori, non necessitano di autorizzazione preventiva da parte dell'Ufficio regionale competente per territorio, ma possono essere richieste a contributo con la domanda di pagamento di saldo solo se:

- previste dalle presenti DRA/Bando regionale,
- eseguite dopo la data di rilascio della domanda di aiuto ed entro e non oltre il termine di presentazione della domanda di saldo;
- rispettano i requisiti previsti per le modifiche minori;

- n. ogni altra documentazione espressamente prevista dalle presenti Disposizioni;
- o. eventuale documentazione comprovante la sussistenza di cause di forza maggiore opportunamente documentate a giustificazione della mancata o tardiva presentazione delle Dichiarazioni obbligatorie ai sensi del regolamento delegato UE 2018/273.

Articolo 15

Attività svolta dagli uffici regionali competenti per territorio

L'Ufficio regionale competente per territorio deve provvedere alla disamina della documentazione allegata alle domande anzidette, specificata nella relativa modulistica, avvalendosi delle Schede d'Istruttoria. Dette Schede d'istruttoria sono rese disponibili tramite l'apposito servizio messo a disposizione sul portale SIAN avvalendosi della prevista procedura informatica (pubblicata sullo stesso portale).

Controlli di ricevibilità

La verifica della ricevibilità, per le domande di pagamento a saldo, prevede i seguenti punti:

- a. presenza della firma del richiedente avente titolo (richiedente o rappresentante legale);
- b. presentazione della domanda entro il termine stabilito;
- c. presenza degli allegati previsti dal presente bando ai fini della ricevibilità e dichiarati in domanda.

Nella Scheda istruttoria deve essere barrato l'esito ("ricevibile" o "non ricevibile").

Controlli amministrativi ed in loco:

I controlli amministrativi vengono effettuati su tutta la documentazione allegata alle rispettive domande di pagamento a saldo.

I controlli in loco vengono effettuati su tutte le domande di pagamento a saldo. Nella fase dei controlli in loco dovrà essere verificata la corretta realizzazione del progetto ad investimento ammesso all'aiuto rispetto a quanto ammesso all'aiuto, lo stato di attuazione delle opere, la funzionalità dello stesso progetto.

Inoltre, il controllo in loco prevede la verifica:

- originale della documentazione tecnico-amministrativa e contabile, allegata alla domanda di pagamento a saldo;
- effettiva presenza delle operazioni/attività e la loro conformità a quanto approvato in fase di istruttoria all'aiuto ed istruttoria di variante;
- effettività delle attività svolte e la loro conformità a quanto approvato in fase istruttoria all'aiuto ed istruttoria di variante;
- registrazione sulla contabilità del beneficiario dei documenti di spesa in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili;
- registrazione sull'estratto conto rilasciato dall'Istituto di credito.

Ammissibilità delle domande di pagamento a saldo

L'ammissibilità non viene verificata se la domanda è risultata irricevibile, l'istruttoria in tal caso si concluderà con l'esito negativo. La verifica della ammissibilità delle domande di pagamento a saldo, verte su tutta la documentazione probatoria, che il beneficiario deve allegare alla domanda di pagamento a saldo (Biennali) e specificata dettagliatamente al paragrafo 26 delle Istruzioni operative n. 27 di Agea OP del 28 marzo 2023 come integrate e modificate con le Istruzioni operative n. 56 del 31 maggio 2023 (www.agea.gov.it).

Articolo 16 **Istruttorie integrative**

L'Area Decentrata Agricoltura regionale competente per territorio può procedere alla integrazione e/o modifica della istruttoria della domanda di aiuto e/o dell'istruttoria della domanda di pagamento avvalendosi della funzionalità on-line messa a disposizione dall'OP AGEA sul portale Sian denominata "Istruttoria integrativa".

L'istruttoria integrativa è predisposta per tutti i casi in cui l'Ufficio regionale competente per territorio abbia la necessità di procedere "d'ufficio" ad una integrazione e/o modifica delle istruttorie concluse per le domande di aiuto e per le domande di pagamento saldo.

Per le modalità si fa rimando a quanto specificato al paragrafo delle Istruzioni operative OP Agea n. 27 del 28 marzo 2023 come integrate e modificate con le Istruzioni operative n. 56 del 31 maggio 2023 (www.agea.gov.it).

Articolo 17 **Preavviso di rigetto**

Nei procedimenti attivati ad Istanza di parte, una causa di interruzione dei termini procedurali è prevista dall'art. 10 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. che disciplina il preavviso di rigetto o il preavviso di diniego.

Il preavviso di rigetto interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine per la presentazione delle stesse (10 giorni).

Con il preavviso di rigetto si comunicano, all'interessato e per iscritto, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza presentata, così da consentire al produttore di esprimere osservazioni e/o presentare documenti ritenuti idonei ad indirizzare l'iter decisionale della P.A. verso un esito favorevole.

Il preavviso di diniego deve essere comunicato al soggetto interessato via PEC.

Si rammenta che, nei casi in cui dovessero pervenire controdeduzioni da parte dell'interessato, i termini per concludere il procedimento inizieranno a decorrere nuovamente dalla data di presentazione delle stesse e l'Ufficio ha l'obbligo di procedere alla loro valutazione prima di emettere il provvedimento definitivo.

Articolo 18 **Certificazione antimafia**

A partire dal 7 gennaio 2016, è divenuta operativa la Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia (B.D.N.A.), istituita dall'art. 96 del D.lgs. n. 159/2011 e regolamentata dal D.P.C.M. 30 ottobre 2014 n. 193. Le richieste di documentazione antimafia sono effettuate dall'Organismo Pagatore attraverso la consultazione della predetta banca dati, previo accreditamento al relativo sistema informatico del sistema delle Prefetture.

L'art. 83 del D. Lgs. 159/2011 delinea l'ambito di applicazione della documentazione antimafia, prevedendo che l'obbligo della acquisizione della informazione antimafia è correlato all'importo dell'erogazione. Nello specifico detta norma stabilisce che la documentazione antimafia deve essere acquisita in relazione a tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, a condizione che questi usufruiscano, per quanto attiene ai fondi europei, di somme per un importo superiore a 25.000 euro. Per

le aziende che non detengono terreni, beneficiarie di erogazioni PAC e nazionali, invece, la soglia per l'acquisizione della documentazione antimafia è di euro 150.000.

Pertanto, l'informativa antimafia deve essere richiesta per i contributi il cui importo sia pari o superiore a 25.000 euro.

A tal fine il beneficiario dovrà allegare apposita dichiarazione (Allegato 2) in merito alla conduzione, o non conduzione, di terreni agricoli a qualsiasi titolo, con conseguente iscrizione, o non iscrizione, sul Fascicolo Aziendale.

Se dal fascicolo aziendale del beneficiario risultano terreni agricoli condotti a qualsiasi titolo, l'informativa antimafia deve essere richiesta per i contributi dai 25.000 euro in poi, per i contributi inferiori ai 25.000 euro non dovrà essere richiesta alcuna documentazione antimafia.

Se dal fascicolo aziendale del beneficiario non risultano terreni agricoli condotti a qualsiasi titolo, per i contributi a partire dai 150.000 euro in poi dovrà essere richiesta l'informativa antimafia, per i contributi inferiori ai 150.000 NON dovrà essere richiesta alcuna documentazione antimafia.

La richiesta della certificazione antimafia deve avvenire tramite la Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia (BDNA), istituita dall'art 96 del decreto legislativo 6/9/2011, n. 159.

Il funzionamento della BDNA è disciplinato dal D.P.C.M. 30/10/2014, n.193, contenente le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento della BDNA

I beneficiari dovranno allegare alla domanda di aiuto, ovvero integrare successivamente a seguito di richiesta da parte dell'Ufficio regionale competente per territorio, la seguente documentazione:

1. dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA con l'indicazione delle generalità (nome, cognome, data, luogo di nascita, residenza, codice fiscale e carica ricoperta) dei soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs. 159/2011 e codice fiscale e partita iva dell'impresa;
2. dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti di cui all' art. 85 del D.lgs. 159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi;
3. dichiarazioni sostitutive relative al socio di maggioranza (persona fisica o giuridica) della società interessata, nell'ipotesi prevista dall'art. 85, comma 2, lett. c) del D.lgs. 159/2011 e, a seconda dei casi, dei loro familiari conviventi.

Ai sensi dell'art. 47, comma 2 del DPR 445/2000, la dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui abbia diretta conoscenza.

Il legale rappresentante potrà compilare la dichiarazione sostitutiva riguardante fatti stati e qualità relativi ai soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs. 159/2011 e di cui egli abbia diretta conoscenza.

In particolare, il legale rappresentante potrà compilare la dichiarazione sostitutiva indicando i familiari conviventi dei soggetti di cui all' art. 85 del D.lgs. 159/2011.

La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza, pertanto, la stessa attesta solo quanto è a conoscenza del dichiarante.

Per **“familiari conviventi”** si intende **“chiunque conviva” (purché maggiorenne)** con i soggetti da controllare ex art. 85 del D.lgs. 159/2011.

L'informazione antimafia ha una validità di 12 mesi dalla data dell'acquisizione, salvo che non siano intercorse modificazioni dell'assetto societario.

Il termine di rilascio delle informazioni antimafia è ordinario.

Qualora dalla consultazione della Banca dati nazionale emerga la sussistenza di cause ostative ex art. 67 del D. Lgs. 159/2011 per le quali sia necessario effettuare ulteriori verifiche, la comunicazione antimafia è rilasciata entro **trenta giorni** dalla data consultazione della banca dati nazionale unica.

L'informativa antimafia è rilasciata entro il termine di **trenta giorni** dalla richiesta, ai sensi dell'art. 92 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.,

Decorso i termini di **trenta giorni**, l'OP Agea procede anche in assenza di documentazione antimafia, disponendo i pagamenti sotto condizione risolutiva.

Nel caso di verifiche di *particolare complessità*, comunicate dalla Prefettura competente, l'OP Agea procede anche in assenza di informativa antimafia, decorso il termine di **quarantacinque giorni** dalla medesima comunicazione.

Nei *casi di urgenza*, in assenza della certificazione antimafia, l'OP Agea *procede immediatamente* dopo la richiesta alla Prefettura competente.

In tal caso, le erogazioni sono disposte sotto condizione risolutiva.

A norma dell'art. 92, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., nel caso di ***erogazioni disposte sotto condizione risolutiva***, l'autorizzazione di pagamento dovrà essere notificata, pena la sua invalidità, al beneficiario destinatario.

Ai sensi del comma 5 del citato art. 92, il versamento delle erogazioni può essere sospeso fino alla ricezione dell'informativa antimafia liberatoria.

Si richiama l'attenzione, inoltre, sulle Variazioni degli organi societari: *“i legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia. La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria (da 20.000 a 60.000 euro) di cui all'art. 86, comma 4 del D.lgs. 159/2011” e s.m.i.*

L'Ufficio regionale competente per territorio, deve acquisire su sistema informativo SIAN nell'apposita check list, le informazioni relative la richiesta della certificazione antimafia presso la Prefettura competente. Pervenuto l'esito della certificazione antimafia, l'Ufficio regionale competente per territorio, deve acquisire i dati afferenti all'esito ed aggiornare opportunamente la check list telematica. Avrà, altresì, cura di archiviare nel fascicolo di istruttoria della domanda tutta la documentazione presentata dal beneficiario ed il certificato prefettizio.

In sede istruttoria telematica delle domande di pagamento, nell'inserimento dei dati nel riquadro dedicato alla certificazione antimafia si dovrà prestare attenzione alla data di rilascio della certificazione antimafia affinché questa risulti valida per tutto l'esercizio finanziario nel quale dovrà eseguito il pagamento da parte dell'OP Agea.

La notifica della autorizzazione di pagamento eseguita sotto condizione risolutiva verrà effettuata per PEC, nei confronti del beneficiario interessato.

Per tutte le erogazioni disposte sotto condizione risolutiva, sarà cura dell'Ufficio regionale competente per territorio verificare periodicamente, tramite la BDNA, l'avvenuto rilascio dell'esito dell'informativa antimafia da parte delle Prefetture competenti ed aggiornare l'esito antimafia nelle check list telematica.

Articolo 19

Modalità di pagamento dell'aiuto

Ai sensi della L. 11 novembre 2005, n. 231, come modificata dall'art. 1, comma 1052 della Legge n. 296 del 27/12/2006, per quanto concerne le modalità di pagamento, si applicano le seguenti disposizioni: *“I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'OP Agea, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995 sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati. Gli accrediti disposti (...) hanno per gli organismi pagatori effetto liberatorio dalla data di messa a disposizione dell'Istituto tesorerie delle somme ivi indicate”.*

L'OP Agea, pertanto, non esegue pagamento con modalità differenti da quanto sopra esposto. I pagamenti sono eseguiti sul codice IBAN indicato dall'interessato nel modulo di domanda ed inserito anche nel proprio fascicolo aziendale.

Pertanto, ogni richiedente deve indicare obbligatoriamente nella domanda di aiuto e di pagamento il codice IBAN, cosiddetto “identificativo unico”, composto di 27 caratteri, tra lettere e numeri, che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto.

Si rappresenta che la Direttiva 2007/64/CE del 13/11/2007, recepita con la Legge n. 88/2009 ed attuata con il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11, ha attribuito primaria rilevanza all'adozione del codice IBAN quale identificativo unico per l'esecuzione dei bonifici.

Secondo quanto disposto nella Direttiva 2007/64/CE del 13 novembre 2007 - applicata nel nostro ordinamento con la legge n. 88/2009 e con il D.lgs. n. 11 del 27 gennaio 2010 - *“se un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico (codice IBAN), l'ordine di pagamento si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dall'identificativo unico”.*

Il codice IBAN che identifica in maniera univoca il rapporto con il proprio Istituto di credito risulta essere requisito obbligatorio richiesto dalla legge, ponendosi come *condicio iuris* per la definizione del procedimento amministrativo di erogazione degli aiuti comunitari.

La norma che ha sancito, all'art. 24, del D. Lgs n. 11/2010, il principio di non responsabilità dell'Istituto di credito, dispone, infatti, che *“se l'identificativo unico fornito dall'utilizzatore non è esatto, il prestatore di servizi di pagamento non è responsabile, (...), della mancata od inesatta esecuzione dell'operazione di pagamento”.*

In virtù di quanto sopra esposto, ciascun soggetto che richiede un aiuto disposto dalla regolamentazione comunitaria a carico del FEAGA e del FEASR, ha l'obbligo di assicurarsi che il codice IBAN indicato nella domanda lo identifichi quale beneficiario.

Nell'ambito della misura Investimenti il beneficiario ha altresì l'obbligo di mantenere il conto corrente indicato nella domanda di pagamento, nonché nel proprio fascicolo aziendale, fino al momento dell'avvenuto accredito del contributo UE, ciò al fine di consentire la tracciabilità delle spese sostenute

per la realizzazione del progetto ammesso all'aiuto e la successiva regolare predisposizione dei pagamenti entro i termini prescritti.

La previsione dell'obbligatorietà della comunicazione in capo al beneficiario del codice IBAN produce un effetto liberatorio nei confronti dell'O.P. Agea, al quale non può essere ascritta alcuna responsabilità per mancato pagamento dell'aiuto laddove il codice in questione dovesse risultare mancante ovvero inesatto e/o incompleto.

Nel caso in cui il richiedente abbia conferito il mandato di rappresentanza, sarà cura dello stesso Centro di Assistenza Agricola (CAA) far sottoscrivere la dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte del richiedente circa la veridicità ed integrità della documentazione prodotta, nonché dell'obbligo di comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo, contestualmente, la certificazione aggiornata rilasciata dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

Articolo 20

Recuperi

L'art 4 bis della legge 6 aprile 2007, prevede che: "in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, comunicati dall'Istituto previdenziale all'Agea in via informatica. In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all'Istituto previdenziale".

In caso di concomitanza in capo ad uno stesso soggetto di un debito comunitario e di un debito previdenziale INPS, si dovrà dare prevalenza al debito comunitario, oltre interessi e sanzioni; le procedure di recupero di somme indebitamente percepite sono dettagliatamente descritte al paragrafo 31 delle Istruzioni operative dell'Organismo Pagatore con le Istruzioni operative n. 27 del 28 marzo 2023 come integrate e modificate con le Istruzioni operative n. 56 del 31 maggio 2023 (www.agea.gov.it);

Articolo 21

Impignorabilità delle somme la cui erogazione è affidata all'OP Agea

Ai sensi dell'art. 3, comma 5 duodecies, della legge n. 231/2005 le somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni dell'ordinamento comunitario relative a provvidenze finanziarie, la cui erogazione sia affidata agli organismi pagatori riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, non possono essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari, ivi compresi i fermi amministrativi di cui all'articolo 69, sesto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, tranne che per il recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze.

L'impignorabilità delle somme è descritta al paragrafo 32 delle Istruzioni operative dell'Organismo Pagatore con le Istruzioni operative n. 27 del 28 marzo 2023 come integrate e modificate con le Istruzioni operative n. 56 del 31 maggio 2023 (www.agea.gov.it);

Articolo 22

Proroga termini di realizzazione del progetto

Nell'ambito della misura Investimenti (P.N.S.) **non sono previste e concesse proroghe ai termini disposti per il completamento delle operazioni ammesse all'aiuto e per la presentazione delle domande di pagamento saldo.**

La modifica di durata dei progetti, rispetto alla durata può essere prevista solo tramite un DM o Circolare del MASAF.

Articolo 23

Modalità di pubblicazione dei pagamenti

Il Reg. (UE) n. 2021/2116, all'art. 98 e successivi dispone l'obbligo della pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di stanziamenti dei fondi FEAGA e FEASR.

Le informazioni sono pubblicate sul sito istituzionale internet dell'Agea e restano disponibili per due anni dalla pubblicazione iniziale.

Articolo 24

Mantenimento degli investimenti, stabilità delle operazioni

Ai sensi del paragrafo 1), primo comma, lettera b), Art. 11 del Regolamento delegato UE n. 2022/126, e del PSP, il progetto, finanziato nell'ambito degli Investimenti, deve essere mantenuto in azienda per un periodo di almeno cinque anni, con il vincolo di destinazione d'uso e di proprietà.

Qualora si verifichi una delle seguenti situazioni, nell'arco temporale <lei suddetti cinque anni, occorre procedere al recupero dell'aiuto finanziato dall'UE:

- cessazione dell'attività del beneficiario o un trasferimento ad un altro soggetto;
- un trasferimento di una unità produttiva al di fuori dell'area geografica coltivata da parte del beneficiario oppure, se del caso, dai suoi soci;
- un cambio di proprietà, in particolare, se ciò reca un indebito vantaggio a un'impresa o a un organismo pubblico;
- qualsiasi altra modifica significativa che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'intervento, con il risultato di compromettere gli obiettivi originari.

Gli importi sono recuperati in proporzione al periodo per il quale è venuto meno il requisito del vincolo.

In circostanze debitamente giustificate, il beneficiario può essere esentato dall'obbligo del recupero dell'investimento o del suo valore residuo. Le circostanze debitamente giustificate, previste solo ed esclusivamente per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, devono essere comunicate tempestivamente dal beneficiario all'Ufficio regionale competente per territorio ed all'OP Agea, affinché si possa procedere alle verifiche istruttorie atte al riconoscimento delle cause di forza maggiore, invocate dal beneficiario, ed effettuare la successiva comunicazione di autorizzazione, o di rigetto, alla richiesta di variazione.

Le variazioni intervenute al progetto finanziato senza preventiva autorizzazione, riscontrate in fase di verifica, determinano l'attivazione immediata delle procedure di revoca al finanziamento e del recupero dell'indebito, ovvero il recupero dell'importo correlato alla azione/intervento/sottointervento per il quale in fase di verifica mantenimento impegni si riscontra la modifica non autorizzata.

Articolo 25

Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

L'OP Agea procede, in fase di pagamento di saldo/anticipo, tramite compensazione automatica, al recupero dell'eventuale debito INPS, nei casi di irregolarità contributive da parte dei beneficiari.

Le Regioni/PA possono definire disposizioni in materia, in tal caso, a seguito di quanto disposto dal Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione con circolare n 6 del 31 maggio 2012, il DURC potrà essere acquisito dall' Ufficio Regionale competente per territorio, in qualità di amministrazione procedente – salvo casi specifici di settore - per via telematica, utilizzando il servizio “on line” disponibile sul sito di Agea.

Articolo 26

Accesso agli atti

Ai sensi della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., gli interessati possono avvalersi del diritto di accesso agli atti e ai provvedimenti emanati nelle diverse fasi del procedimento inoltrando la richiesta direttamente all'Ente che li ha approvati.

Articolo 27

Responsabilità del procedimento

L'ufficio responsabile dello svolgimento dei procedimenti istruttori per la fase di ammissibilità delle domande di aiuto sono le Aree Decentrate Agricoltura territorialmente competenti. L'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio individua, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. il responsabile del procedimento e provvede, nel contempo, a comunicarlo al soggetto beneficiario.

L'ufficio responsabile del procedimento amministrativo relativo all'erogazione dell'aiuto previsto dal Regolamento (UE) 1308/2013 – all'Art. 50 è l'OP Agea.

Articolo 29

Termine del procedimento

La notifica di chiusura del procedimento amministrativo con l'esito di finanziabilità al pagamento viene effettuata dall'Ufficio Regionale competente per territorio.

Nell'ambito del sistema dei controlli e della vigilanza sulla attuazione della presente tipologia di sostegno è attivato, su iniziativa e nella responsabilità del dirigente l'Area centrale della Direzione regionale competente per il sostegno, un sistema di supervisione.

Il pagamento dell'aiuto, senza applicazione di riduzioni o esclusioni, vale come comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 7, Legge n.69/2009. La procedura di liquidazione delle domande di pagamento anticipo/saldo, per ogni campagna di riferimento, si conclude alla data del 15 ottobre, data di chiusura dell'esercizio finanziario comunitario.

Articolo 30 **Ulteriori disposizioni e clausola di salvaguardia**

Con successivi atti l'Organismo Pagatore AGEA, d'intesa con le Regioni competenti, stabilisce le disposizioni di dettaglio relative alla presentazione delle Domande di pagamento, ai controlli amministrativi, all'istruttoria delle domande di pagamento, ai controlli in loco ed ai pagamenti, ivi compreso il trattamento delle polizze fideiussorie per il pagamento anticipato dell'aiuto, nonché alle modalità di gestione dei ricorsi, delle decadenze, delle revocche e dei recuperi degli importi liquidati.

Le Istruzioni Operative di Agea vengono pubblicate sul sito internet www.agea.gov.it.

Per quanto non specificatamente previsto nel presente atto, occorre fare riferimento alla normativa unionale e nazionale vigente, al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 911 del 14.02.2017 e s.m.i. e alle Istruzioni operative dell'Organismo Pagatore n. 27 del 28 marzo 2023 come integrate e modificate con le Istruzioni operative n. 56 del 31 maggio 2023. Le Istruzioni Operative di Agea sono pubblicate sul sito internet www.agea.gov.it.

Articolo 31 **Penali e sanzioni**

Le penali sono normate all'art. 6 del DM., le sanzioni sono normate all'art. 5 del DM in applicazione dell'art. 2 del Reg. delegato UE n. 2021/374.

Qualora l'importo dell'anticipo non sia stato completamente utilizzato per la realizzazione del progetto si procederà ad applicare una penale a partire dall'esercizio finanziario successivo a quello nel quale viene rilevata.

La penale viene calcolata in base alla percentuale di anticipo non speso rispetto a quanto erogato:

- a) 3 anni di esclusione dal sostegno degli Investimenti se l'importo non speso è maggiore o pari al 50% dell'anticipo erogato,
- b) 2 anni di esclusione dal sostegno degli Investimenti se l'importo non speso è maggiore al 30% ma inferiore al 50% dell'anticipo erogato,
- c) 1 anno di esclusione dal sostegno degli Investimenti se l'importo non speso è maggiore al 10% ma inferiore o uguale al 30% dell'anticipo.

La penalità di 3 anni di esclusione si applica qualora non sia stata presentata la domanda di pagamento saldo entro i termini sopra disposti e non sia stata presentata, entro i termini (nel periodo precedente i 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di saldo), l'istanza di rinuncia.

Nell'ambito dei progetti biennali con erogazione dell'anticipo, in caso di rinuncia si applica la penale di 3 anni di esclusione a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello nel quale viene rilevata, oltre l'attivazione delle procedure di recupero indebito.

Non si applica alcuna penale:

- 1- se l'importo non speso è inferiore al 10% dell'anticipo erogato;
- 2- riconoscimento delle cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali;
- 3- per i progetti biennali senza erogazione dell'anticipo, se sia stata presentata istanza di rinuncia nei 30 giorni che precedono il termine per la presentazione delle domande di pagamento saldo;
- 4- qualora l'anticipo non speso sia determinato da modifiche apportate al progetto iniziale autorizzate dalle Regioni, oppure in presenza di economie di spesa.

Le sanzioni, di cui all'art. 2 del Reg. (UE) 2021/374 ed art. 5 del DM, sono applicate qualora un progetto risulti realizzato parzialmente, ossia in modo difforme rispetto a quanto inizialmente approvato, non sussistano le cause di forza maggiore ma l'obiettivo generale risulta comunque raggiunto. L'applicazione della sanzione determinerà l'erogazione di un contributo, corrispondente alle singole azioni realizzate, decurtato dall'importo del contributo corrispondente alle azioni non realizzate, ossia non ammesse.

L'applicazione della sanzione potrà determinare anche un contributo erogabile pari a zero, qualora erogato un anticipato dovranno essere attivate le procedure di recupero.

Ai sensi dell'art 6, comma 4, del DM, al beneficiario che presenta la domanda di pagamento del saldo entro il quinto giorno solare successivo alla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda stessa, OP Agea applica una penalità pari all'1% del contributo accertato finale riconosciuto per ogni giorno di ritardo a partire dal primo giorno successivo la predetta scadenza.

Articolo 32 **Informativa sul trattamento dei dati personali** **ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)**

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati personali.

Ai sensi delle indicazioni delle Istruzioni operative dell'Organismo Pagatore n. 27 del 28 marzo 2023 come integrate e modificate con le Istruzioni operative n. 56 del 31 maggio 2023 (www.agea.gov.it;) di seguito è in sintesi riportato come verranno utilizzati i dati dichiarati e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato.

Finalità del trattamento	I dati personali, che l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), istituita con il Decreto Legislativo n. 165/99 e s.m.i – richiede o già detiene, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, sono trattati per: a. finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alla Sua Azienda, inclusa quindi la raccolta dati e l'inserimento nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per la
---------------------------------	--

	<p>costituzione o aggiornamento dell’Anagrafe delle aziende, la presentazione di istanze per la richiesta aiuti, erogazioni contributi, premi;</p> <p>b. accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso;</p> <p>c. adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali;</p> <p>d. obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi nella normativa vigente;</p> <p>e. gestione delle credenziali per assicurare l’accesso ai servizi del SIAN ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l’utilizzo di posta elettronica.</p>
Modalità del trattamento	<p>I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla trasmissione dei dati in via telematica al SIAN.</p> <p>I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito.</p>
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali	<p>Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza.</p> <p>In particolare, i dati dei beneficiari degli stanziamenti dei Fondi europei FEAGA e FEASR con riferimento agli importi percepiti nell’esercizio finanziario dell’anno precedente debbono essere consultabili con semplici strumenti di ricerca sul portale del SIAN a norma dei regolamenti CE 1290/2005 (Reg. UE 1306/2013) e CE 259/2008 (Reg. UE 908/2014), e possono essere trattati da organismi di audit e di investigazione della Comunità Europea e degli Stati membri ai fini della tutela degli interessi finanziari della Comunità.</p> <p>I dati personali trattati nel SIAN possono essere comunicati, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Organismi pagatori e Organismi di vigilanza, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed enti collegati, Regioni, Comuni, I.N.P.S., ecc.), ovvero alle istituzioni competenti dell’Unione Europea ed alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali. Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da disposizioni comunitarie o nazionali.</p>
Natura del conferimento dei dati personali trattati	<p>La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione di istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a verifiche ed accertamenti mediante accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni. Tra le informazioni personali trattate rientrano anche categorie particolari di dati personali di cui all’art. 9 del GDPR (“sensibili”) nonché dati relativi a condanne penali e reati di cui all’art. 10 del GDPR (“giudiziari”).</p>

Titolarità del trattamento	<p>Titolare del trattamento è l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nella sua attività di Organismo di Coordinamento e Gestione del SIAN e nel suo ruolo di Organismo Pagatore nazionale. Esercente le funzioni di Titolare del trattamento è il Direttore dell’Agenzia pro-tempore.</p> <p>La sede di AGEA è in Via Palestro, 81 00187 ROMA.</p> <p>Il sito web istituzionale dell’Agenzia ha come indirizzo il seguente: http://www.agea.gov.it.</p>
Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD)	<p>AGEA ha proceduto a designare, con Delibera n. 8 del 13 aprile 2018, il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) nella persona del Responsabile dell’Ufficio Servizi Finanziari pro-tempore, contattabile presso il seguente indirizzo e-mail: privacy@agea.gov.it.</p>
Responsabili del trattamento	<p>I “Titolari del trattamento” possono avvalersi di soggetti nominati “responsabili”.</p> <p>Presso la sede dell’AGEA è disponibile l’elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento, fra i quali sono presenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Dirigenti responsabili degli Uffici di AGEA, la Soc. AGECONTROL S.p.A., la Soc. SIN S.r.l..</p>
Diritti dell'interessato	<p>Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:</p> <ul style="list-style-type: none"> f. chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR; g. esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta certificata protocollo@pec.agea.gov.it con idonea comunicazione citando: Rif. Privacy; h. proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità: www.garanteprivacy.it. <p>Si informa che, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l’Interessato potrà in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.</p>